SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 20 novembre 1987 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Ministero della pubblica istruzione

ORDINANZA MINISTERIALE 4 novembre 1987.

Nuova indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana. (Ordinanza n. 337).

ORDINANZA MINISTERIALE 4 novembre 1987.

Nuova indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. (Ordinanza n. 338).

ORDINANZA MINISTERIALE 4 novembre 1987.

Nuova indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana. (Ordinanza n. 339).

Da 87A9979 a 87A9981

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1987, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

87A10261

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79:

Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida: Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1987.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna - Bologna, ente di diritto pubblico: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1987.

Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, società per azioni, in Monza: Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1987.

Technosystem, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1987.

Angelo Festa & Figlio, società per azioni, in Vicenza: Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1987.

Banco di Napoli - Direzione generale:

Obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 22 ottobre 1987.

Obbligazioni di opere pubbliche sorteggiate il 22 ottobre 1987.

Obbligazioni «O.C.I. 13% 1979/1994 2ª emissione» sorteggiate il 22 ottobre 1987.

Obbligazioni «O.C.I. T.V. 1987/1992 27ª emissione» sorteggiate il 22 ottobre 1987.

Obbligazioni «OO.PP. T.V. - 1985/2000 - 23ª emissione» sorteggiate il 22 ottobre 1987.

Obbligazioni «OO.PP. T.V. 1986/1998 - 32ª emissione» sorteggiate il 22 ottobre 1987.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:

Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1987.

Obbligazioni fondiarie ed agrarie sorteggiate il 29 ottobre 1987.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «Autostrade IRI 6% - 1968/1988» sorteggiate il 27 ottobre 1987.

Filatura e tessitura di Tollegno, società per azioni, in Tollegno: Obbligazioni «9% 1986/1995» sorteggiate il 30 ottobre 1987.

Delta, società per azioni, in Civitanova Marche: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1987.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni «IRI 1985/1999 a tasso indicizzato» sorteggiate il 27 ottobre 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 388

Nella seduta del 19 novembre 1987 la Camera dei deputati ha respinto, nella notazione finale, il disegno di legge n. 1885 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 388 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 1987), concernente: "Norme in materia di copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del Golfo Persico"» (approvato dal Senato).

87A10357

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 ottobre 1987.

Integrazione del finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 3 del proprio decreto n. 171816 del 26 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 novembre 1984, con il quale, tra l'altro, è stato assunto l'impegno di L. 94.711.968.000, sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984, di cui L. 50.500.000.000 per le attività a destinazione vincolata, previste dall'art. 25, primo comma, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1983, n. 730, accantonate, a detto titolo, dal CIPE con la delibera del 19 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984;

Visti i pareri del Consiglio sanitario nazionale del 12 dicembre 1984, n. 27 e n. 29, con cui è stato accantonato sul predetto importo di L. 50.500.000.000 l'importo complessivo di L. 47.354.022.000 per il finanziamento dei programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca, suscettibili di applicazione su scala nazionale nel Servizio sanitario nazionale;

Vista la delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1985, con la quale viene quantificata nell'importo di L. 17.608.000.000 la prima quota destinata al finanziamento di undici programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca, indicati nell'allegato prospetto facente parte integrante dello stesso documento;

Vista la delibera CIPE del 31 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 1986, con la quale, a valere sulla residua disponibilità di L. 29.746.022.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984, il predetto Comitato nel quantificare nell'importo di L. 21.420.000.000 il finanziamento di ulteriori sedici programmi di sperimentazioni, ha deliberato, in via provvisoria, a detto titolo, l'assegnazione del ridotto importo complessivo di L. 6.426.000.000;

Visto il proprio decreto n. 132625 del 4 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, con cui conformemente al deliberato CIPE dell'8 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 aprile 1987, è stato erogato, tra l'altro, a favore dell'Istituto superiore di sanità l'importo di L. 11.840.242.000, di cui L. 3.171.022.000 a valere sulla residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1984 di L. 23.320.022.000;

Visto che il CIPE con le delibere dell'8 e 23 aprile 1987, rispettivamente, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987 e n. 129 del 5 giugno 1987, ad integrazione delle quote già attribuite con la citata delibera del 30 maggio 1985, ha assegnato, a valere sulla residua disponibilità perente del Fondo sanitario nazionale 1984 di L. 20.149.000.000, l'ulteriore importo complessivo di L. 2.155.000.000, di cui L. 525.000.000 per il progetto GEPA, L. 1.000.000.000 per il progetto PROGENES, L. 300.000.000 per il progetto TESAM e L. 330.000.000 per il progetto RIRI, tramite le regioni interessate indicate nelle medesime delibere;

Visto il proprio decreto n. 149702 dell'8 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti, con cui, tra l'altro, è stata disposta l'integrazione dello stanziamento del capitolo 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1987 dell'importo complessivo di L. 2.728.000.000;

Ravvisata la necessità di assegnare ed erogare a favore delle regioni e della provincia autonoma di Trento l'importo complessivo di L. 2.155.000.000, ripartito per ciascun progetto negli importi riportati nell'allegato prospetto;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui alle premesse, è assegnato a favore delle regioni e della provincia autonoma di Trento l'importo di L. 2.155.000.000, ripartito come appresso:

regione Lombardia.	L.	130.000.000
provincia autonoma di Trento	»	143.500.000
regione Veneto	»	436.500.000
regione Emilia-Romagna	»	55.000.000
regione Umbria	»	827.000.000
regione Abruzzo	»	75.000.000
regione Molise	»	173.000.000
regione Campania	»	55.000.000
regione Puglia	»	75.000.000
regione Sicilia	»	55.000.000
regione Sardegna	»	130.000.000
Totale	L.	2.155.000.000

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1987, per l'importo complessivo di lire 2.155.000.000.

Art. 3.

È autorizzato a favore delle regioni e della provincia autonoma di Trento il versamento dell'importo di L. 2.155.000.000 nella misura e causale riportata nell'allegato prospetto, che grava sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1987
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 68

FONDO SANITARIO NAZIONALE PARTE CORRENTE 1984

Integrazione del finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca

Regioni	CIPE 8 aprile 1987		CIPE 23 aprile 1987		Totale
	GEPA	PROGENES	TESAM	RIRI	
Lombardia	—	—	75.000.000	55.000.000	130.000.000
Provincia autonoma di Trento.	143.500.000	—	—	—	143.500.000
Veneto	381.500.000	—	—	55.000.000	436.500.000
Emilia-Romagna	—	—	—	55.000.000	55.000.000
Umbria	—	827.000.000	—	—	827.000.000
Abruzzo.	—	—	75.000.000	—	75.000.000
Molise.	—	173.000.000	—	—	173.000.000
Campania.	—	—	—	55.000.000	55.000.000
Puglia	—	—	75.000.000	—	75.000.000
Sicilia	—	—	—	55.000.000	55.000.000
Sardegna	—	—	75.000.000	55.000.000	130.000.000
Totale	525.000.000	1.000.000.000	300.000.000	330.000.000	2.155.000.000

87A10202

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 1987.

Determinazione del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Messina dalla quale risulta che nei giorni 1 e 2 ottobre 1987 è stato provveduto alla disinfestazione dei locali in cui ha sede l'intendenza stessa;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina è accertato per i giorni 1 e 2 ottobre 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1987

Il Ministro: GAVA

87A10035

DECRETO 6 novembre 1987.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1987, nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 101).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello 101 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1987, nonché delle relative ritenute d'acconto operate.

È anche approvata la relativa tabella dei codici di attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1987

Il Ministro: GAVA

MOD. 101 (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

MODULARIO F. Imposte - 530

Presentato al Comune di
il ... n°

Ufficio II. DD. di ...
oppure
Centro di Servizio di
} n°

SEZ. I — IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE — SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE — COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | ATTIVITÀ (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1987 AL SIG.

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEZ. II — *SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO IN CASO DI PRESENTAZIONE DI QUESTO CERTIFICATO COME SOSTITUTIVO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI*

RESIDENZA ANAGRAFICA — COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | CAP

CODICI STATISTICI (I) — PROVINCIA DI LAVORO (sigla) | QUALIFICA (I) | TITOLO DI STUDIO (I) | STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME DEL CONIUGE | NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

SEZ. III — I SEGUENTI COMPENSI

EMOLUMENTI	STIPENDIO MENSILITÀ AGGIUNTIVE INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI PENSIONI (IV) (al netto di L. ... per contributi (V))		1
	INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO PER LA PARTE IMPONIBILE AL NETTO DEI CONTRIBUTI (V)		2
	INDENNITÀ COMPENSI GETTONI ECC. CORRISPOSTI DA TERZI	Ditta o Amm.ne	3
		Ditta o Amm.ne	4
		Ditta o Amm.ne	5
		Ditta o Amm.ne	6
		TOTALE (3 + 4 + 5 + 6)	7
	TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1 + 2 + 7)		8
CALCOLO DELLA RITENUTA	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI		9
	DETRAZIONI D'IMPOSTA APPLICATE	Coniuge a carico	10
		Figli a carico N°	11
		Altri familiari a carico N°	12
		Detrazione per lavoro dipendente	13
		Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	14
		TOTALE DETRAZIONI (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15
	RITENUTE FISCALI OPERATE	Dal datore di lavoro	16
		Da terzi	17
		TOTALE (16 + 17)	18
	EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE CON IL DATORE DI LAVORO (15 + 18 — 9)		19
	RITENUTA FISCALE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (18 — 19)		20

SEZ. IV — I SEGUENTI EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

EMOLUMENTI	*EMOLUMENTI (al netto di L. ... per contributi (V))*				21
CALCOLO DELLA ALIQUOTA	RETRIBUZIONI AL NETTO DEI CONTRIBUTI (V)	anno 1985 — 22	Retribuzione media — 24	Aliquota	
		anno 1986 — 23		25 %	
CALCOLO DELLA RITENUTA	RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (21 x 25)				26
	DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ARRETRATI DI PENSIONE (art. 20 legge 2-12-1975, n.576)				27
	RITENUTA FISCALE OPERATA (26 — 27)				28

SEZ. V — RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

INIZIO RAPPORTO (GIORNO MESE ANNO)	FINE RAPPORTO (GIORNO MESE ANNO)	31	32
29	30	È stato rilasciato il relativo modello 102?	Il rapporto di lavoro è a tempo determinato di durata inferiore all'anno (stagionali, ecc.)?
1987	1987	(SI o NO)	(SI o NO)

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

DATA ....

(I) VEDERE LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE A TERGO. (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 7. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ (IV) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 5
(V) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO

AVVERTENZE

1. Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1988 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2. I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente, se esistente, questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa o facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori l'attestazione è resa dal dichiarante — vedere punto *c)* SEZ. VI).

I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.

Qualora il lavoratore dipendente o il pensionato abbia oneri deducibili da far valere dovrà presentare la dichiarazione annuale dei redditi MOD. 740 o 740-S.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia (punti 10, 11 e 12) spettano solo se i redditi posseduti dal familiare nell'anno 1987 non eccedono l'ammontare di L. 3.000 000.

Per la determinazione di tale ammontare l'ultimo comma dell'articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57), che ha recepito, con riguardo alla fruizione di detrazioni di imposta, la normativa contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, dispone che oltre al reddito complessivo lordo assoggettabile ad Irpef occorre tener conto dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva posseduti dal familiare (quali interessi delle obbligazioni; interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali; premi e vincite, ecc.), se di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 (al lordo delle eventuali ritenute), esclusi gli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato; le indennità e gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili; le pensioni sociali; le pensioni di guerra e relative indennità accessorie; gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria; l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.

Ai fini della corretta fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, evidenziate nella sezione III del presente certificato, il lavoratore dipendente, per i figli minori, e il familiare a carico dichiarano, apponendo la firma alle sezioni VI e VII, che risultano verificate le condizioni reddituali richieste per avere diritto alle detrazioni indicate.

Per quanto riguarda l'attestazione per i figli rimasti esclusivamente a carico del lavoratore o pensionato, sia nel caso di filiazione naturale ove i figli siano stati riconosciuti anche dall'altro genitore, sia nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione legale ed effettiva, per i quali è previsto il raddoppio della detrazione (vedere lettere *c)* ed *e)* dell'articolo 15 del D.P.R. n. 597/1973), si precisa che la condizione del raddoppio si realizza unicamente quando la circostanza che i figli sono rimasti esclusivamente a carico è stata espressamente stabilita in un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui il lavoratore per il possesso, da parte dei familiari a carico, di redditi esenti e di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva di importo superiore a L. 2.000.000 (con le esclusioni sopra indicate), non abbia più diritto anche ad una sola delle suddette detrazioni per carichi di famiglia riconosciutegli dal datore di lavoro, lo stesso, ai fini della necessaria restituzione delle detrazioni fruite, dovrà presentare la dichiarazione annuale dei redditi MOD. 740 o 740-S.

N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa (art. 3, L. n. 649/1983) e, ferma restando la restituzione delle detrazioni non spettanti, con una pena pecuniaria pari a cinque volte il loro importo (art. 3, quarto comma, D.L. n. 528/1984).

4. Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:

a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

c) le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti ivi compresi i figli che si trovano in condizione diversa da quella di cui alla lettera *b)*);

semprechè non abbiano posseduto nell'anno 1987 redditi superiori a L. 3.000 000 tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (vedere precedente n. 3) e, limitatamente alle persone di cui alla lettera *c)*, purchè convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

5. Per i redditi di pensione, il presente certificato viene rilasciato nel solo caso di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse che non hanno personalità di diritto pubblico.

Per le pensioni erogate dallo Stato, dall'INPS e da altri Enti Pubblici viene rilasciato il certificato MOD. 201 (pensioni Tesoro — INPS — Enti Pubblici) ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 645.

6. Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1987, l'ammontare di L. 5.404.000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il suddetto limite di L. 5.404.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101 e 201).

7. Barrare la casella (SEZ. II) se:

— vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (MOD. 740, MOD. 740-S o MOD. 101) presentata nel 1987;

— l'ultima dichiarazione (MOD. 740, MOD. 740-S o MOD. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1987 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

8. Prospetto dati e notizie particolari.

Tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato e le persone individuate al precedente n. 4 abbiano la disponibilità. Per disponibilità si intende la facoltà comunque acquisita anche di fatto o precaria, da parte della persona fisica di utilizzare o far utilizzare i beni ovvero di ricevere o far ricevere i servizi ovvero di sopportarne i relativi costi nell'anno cui si riferisce il presente certificato.

Nel rigo D del prospetto vanno indicate le navi e le imbarcazioni da diporto per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione negli appositi registri; non vanno indicati i natanti da diporto per i quali non vi è obbligo di immatricolazione.

9. La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1987 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora lo stesso sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi ovvero non sia stato presentato in quanto sussistono le condizioni indicate al punto 6.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).

L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA *c)* allegata al decreto ministeriale di approvazione del presente modello; la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro.

In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA *a)*

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA *b)*

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (senza indicare attività e provincia di lavoro)
02	Operai e assimilati (inclusi i salariati e apprendisti)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi, Quadri
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (inclusi incaricati, contrattisti e simili)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

TABELLA *d)*

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

Il prospetto e le attestazioni che seguono devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del MOD. 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere e allegare

A	AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE	NUMERO (1)	CV FISC.	TARGA (2)	ALIM. (3)	Immatr. (4)	Periodo (5)	CV FISC.	TARGA (2)	ALIM. (3)	Immatr. (4)	Periodo (5)
B	RESIDENZE SECONDARIE (6)	NUMERO (1)	VIA E NUMERO CIVICO					COMUNE		Prov.	% (7)	Periodo (5)
C	COLLABORATORI FAMILIARI	NUMERO CONVIVENTI	NUMERO MESI LAVORATI					NUMERO NON CONVIVENTI	NUMERO ORE LAVORATE			
D	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	NUMERO (1)	A MOTORE STAZZA	CV FISC.		% (7)	Periodo (5)	A VELA STAZZA	METRI		% (7)	Periodo (5)
E	AEROMOBILI DA TURISMO	NUMERO (1)	AEREO HP	ORE DI VOLO		% (7)		ELICOTTERO HP	ORE DI VOLO		% (7)	
F	CAVALLI DA CORSA O DA EQ.	MANTENUTI IN PROPRIO DA CORSA	DA EQUITAZIONE			% (7)	Periodo (5)	MANTENUTI A PENSIONE DA CORSA	DA EQUITAZIONE		% (7)	Periodo (5)
G	RISERVE DI CACCIA	SUPERFICIE	IN COLLINA O IN PIANURA (HA)					IN MONTAGNA (HA)			% (7)	Periodo (5)

NOTE: (1) NUMERO TOTALE DI BENI DISPONIBILI; (2) SE ROMA = RM; (3) BENZINA = B, GASOLIO = D, GAS = G; (4) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO D'IMMATRICOLAZIONE; (5) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI; (6) A DISPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA IN ITALIA E/O ALL'ESTERO; (7) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI

SEZ. VI — ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) **la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;**

b) **nell'anno 1987, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**

— **non ha conseguito** altri redditi (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivati dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;

— **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza o altre indennità di fine rapporto di lavoro e relative anticipazioni o altri redditi soggetti a tassazione separata;**

non ha percepito emolumenti arretrati, diversi da quelli riportati al punto 21 della SEZ. IV del presente certificato, e negli anni 1985 e 1986 non ha percepito altri redditi oltre a quelli specificati nei punti 22 e 23 della SEZ. IV;

c) **nell'anno 1987 i figli minori si sono trovati nella condizione reddituale prevista per il godimento delle detrazioni di cui al punto 11 della SEZ. III, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 15 del D.P.R. n. 597/1973, illustrate al punto 3 delle "Avvertenze";**

d) **nell'anno 1987, trovandosi nelle ipotesi previste dalle lettere c) ed e) dell'articolo 15 del D.P.R. n. 597/1973 (punto 3 delle "Avvertenze"), i figli sono [illegible] carico giusto provvedimento dell'autorità giudiziaria, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 15 del D.P.R. n. [illegible]/1973, [illegible] al punto 3 delle "Avvertenze".**

Data . . . . Firma del dichiarante

SEZ. VII — ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1987 redditi superiori a lire 3.000 000 tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva secondo le indicazioni di cui al punto 3 delle "Avvertenze" e trovandosi in tutte le altre condizioni di legge ivi indicate.

. . . .
(Firma e relazione di parentela)

TABELLA *c)*

CODICI DI ATTIVITA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 *Industria laniera*
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 *Carta e prodotti cartotecnici*
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
3201 Confezione e riparazione pellicce
3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova
4012 *Prodotti della pesca freschi*
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 *Macchine per l'edilizia*
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il *commercio di lastre di vetro e di cristallo)*
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario *in cuoio)*
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autove[illegible] usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici, erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 *Materiali da costruzione*
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) (escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori [illegible] [illegible]ilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinat[illegible]
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, a[illegible]stratori e assimilati
8600 Ingegneri e architet[illegible]
8700 Matematici, stat[illegible] economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri [illegible] industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, [illegible]ori e assimilati
9100 Age[illegible] borsa e assimilati
9300 [illegible]omi, veterinari, periti agrari e assimilati
940[illegible] [illegible]e attività professionali

Questi codici non vanno utilizzati nel Mod. 101

87A10137

DECRETO 6 novembre 1987.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1987, nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 201).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sostituito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello 201 (pensioni Tesoro-INPS-Enti pubblici) per la redazione del certificato previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, così come sostituito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645, per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti pubblici dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno 1987, nonché delle ritenute di acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1987

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO

MOD. 201 (pensioni Tesoro Inps – Enti pubblici) (Art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni)

MODULARIO F. - Imposte 806

ENTE EROGANTE
CON SEDE IN

NUMERO DI CODICE FISCALE

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1987 AL SIG.

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

8 - EMOLUMENTI IMPONIBILI	15 TOTALE DETRAZIONI	20 - RITENUTA FISCALE OPERATA E DA INDICARE NEL MOD. 740

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

21 IMPORTO ARRETRATI	25 ALIQUOTA %	27 DETRAZIONI SU ARRETRATI PENSIONE	28 - RITENUTA FISCALE OPERATA

ESTREMI DELLA PENSIONE

DATA

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

AVVERTENZE

1. Il pensionato che nell'anno 1987 ha posseduto soltanto il reddito di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi.
2. Il presente certificato deve essere invece allegato alla dichiarazione dei redditi MOD. 740 o 740-S qualora il pensionato nell'anno 1987 in aggiunta al reddito di pensione attestato da questo certificato:
   a) ha conseguito altri redditi (altre pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
   b) ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennita di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;
   c) ha percepito emolumenti arretrati diversi da quelli riportati nel presente certificato, e, negli anni 1985 e 1986 ha percepito altri redditi oltre quello dell'unica pensione.

   La dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 15 del presente certificato sono comprese detrazioni per carichi di famiglia alle quali il pensionato non ha più diritto e che pertanto devono essere restituite. Tale diritto, normalmente, viene meno quando il familiare a carico ha superato il limite di reddito per essere considerato tale **(per la verifica del diritto alla fruizione delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia vedere le istruzioni alla dichiarazione dei redditi MOD. 740 o 740-S)**.

   N.B. La dichiarazione dei redditi MOD. 740 o 740-S non deve essere presentata, nè parimenti vanno presentati i certificati MOD. 101 e MOD. 201, se il pensionato ha posseduto nell'anno 1987 altre pensioni o retribuzioni che, sommate alla pensione attestata nel presente certificato, formano un ammontare complessivo non superiore a lire 5.404.000 (somma degli importi indicati al punto 8 del MOD. 101 e MOD. 201).
3. la certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1987 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare il MOD. 740 o 740-S.

87A10139

DECRETO 6 novembre 1987.

Approvazione del modello 102 per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1987 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1987 soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello 102 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione, da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti, dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1987 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1987 soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1987

Il Ministro: GAVA

MOD. 102 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) MODULARIO F. Imposte - 273

SEZ. I — IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE: SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno | mese | anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE: COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1987 AL SIG. (a)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno | mese | anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II — PER IL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio giorno mese anno 19 | Data di cessazione giorno mese anno 19 | Periodo preso a base di commisurazione dell'indennità anni mesi | di cui periodo convenzionale anni mesi

Quota eccedente | Rapporto di lavoro a tempo parziale (b) con una percentuale del % per un periodo considerato di anni mesi

SOLO SE IL SOGGETTO PERCIPIENTE LE INDENNITÀ È DIVERSO DAL LAVORATORE DIPENDENTE (a): COGNOME DEL LAVORATORE DIPENDENTE (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno | mese | anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SOLO SE IL SOGGETTO EROGANTE È DIVERSO DAL DATORE DI LAVORO: COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SEZ. III — LE SEGUENTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

N. ord.		TIPO DI INDENNITÀ	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE — 1 Mese di erogazione	2 Ammontare netto	ALTRE INDENNITÀ E SOMME — 3 Mese di erogazione	4 Ammontare netto
1	EMOLUMENTI CORRISPOSTI	Indennità				
2		Acconti				
3		Anticipazioni				
4		Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1986				
5		TOTALE EMOLUMENTI				

N. ord.			RAPPORTO DI LAVORO — A tempo pieno	A tempo parziale	TOTALE
6	CALCOLO DELLE RIDUZIONI E DELLA ALIQUOTA	RIDUZIONE			
7		Aliquota media del Reddito di Riferimento (R.R.= T.F.R. o Indennità equipollente / Periodo di commisurazione x 12)			ALIQUOTA (c) %
			PERCENTUALE	ANNUALE	TOTALE
8		SOLO IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 3° COMMA, DELLA L. 482/1985 (d) — RIDUZIONI			
9		Retribuzioni erogate negli anni: 1 19 — 2 — 3 19 — 4		5 RETRIBUZIONE MEDIA	6 ALIQUOTA %

N. ord.			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE	ALTRE INDENNITÀ E SOMME	TOTALE
10	CALCOLO DELLE RITENUTE	IMPONIBILE			
11		IMPOSTA DOVUTA			
12		RITENUTE FISCALI GIÀ OPERATE SUGLI IMPORTI DI RIGO 4			
13		RITENUTE FISCALI OPERATE NELL'ANNO			
14		TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE			
15		RITENUTE FISCALI OPERATE IN ECCEDENZA (e) (importo a credito da far valere nel Quadro D del Mod. 740 o 740-S)			

SEZ. IV — SOLO PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO CORRISPOSTE AI SENSI DELL'ART. 2122 CODICE CIVILE O DELLE LEGGI SPECIALI CORRISPONDENTI (a)

	1 Quota spettante	2 Indennità spettante	3 Ritenute fiscali spettanti
16	%		

ANNOTAZIONI

AVVERTENZE IL PRESENTE CERTIFICATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PRESENTARE NELL'ANNO 1988, RIPORTANDO NEL QUADRO D DEL MOD. 740 O 740-S I DATI IVI RICHIESTI.
IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ IN ALCUN CASO SOSTITUIRE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE | DATA

AVVERTENZE

Il presente modello deve essere utilizzato per la certificazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, o loro anticipazioni, erogate nell'anno 1987 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 al 1987 o non ancora avvenute.

Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il modello 102-BIS.

Gli importi delle indennità devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.

Per mese di erogazione si intende quello dell'ultima (o unica) erogazione.

NOTE

a) Nel secondo riquadro della SEZ. I va indicato il percettore della indennità; se il percettore è il lavoratore dipendente non vanno compilate nè la parte della SEZ. II riservata ai dati anagrafici del lavoratore dipendente nè la SEZ. IV
Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere rilasciato un autonomo certificato per ciascun avente diritto o erede percettore dell'indennità tenendo presente che:
- nella SEZ. I devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nella SEZ. II devono essere indicati i dati anagrafici del lavoratore dipendente deceduto;
- la SEZ. III deve essere compilata con riferimento all'intera indennità così come maturata in capo al lavoratore dipendente deceduto;
- nella SEZ. IV devono essere riportati i dati richiesti con riferimento all'avente diritto o erede al quale è rilasciato il presente certificato.

b) Se nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro le prestazioni a tempo parziale sono avvenute in periodi diversi e/o con percentuali diverse i dati richiesti vanno indicati unitariamente.

c) Nel caso di anticipazione sia di "T.F.R. o Indennità equipollente" sia di "Altre indennità e somme" (rigo 3) va indicata la sola aliquota determinata con riferimento al T.F.R. o Indennità equipollente.

d) Qualora il sostituto di imposta, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 della legge n. 482/1985, abbia tenuto conto della normativa in vigore prima della suddetta legge, non deve compilare i righi 6 e 7· nel rigo 8 deve indicare le riduzioni spettanti e nel rigo 9 le retribuzioni del biennio precedente l'anno di cessazione del rapporto, al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del dipendente.

e) Riempire solo se il totale delle ritenute fiscali operate (rigo 14) eccede l'imposta dovuta (rigo 11).

87A10138

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 novembre 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 2 ottobre 1986, relativo al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantotto parrocchie costituite nella diocesi di Grosseto, e modificazione al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Grosseto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantotto parrocchie costituite nella diocesi di Grosseto;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Grosseto;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano — premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella propria diocesi è stata omessa una parrocchia — rettifica l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 2 ottobre 1986, richiamato in premessa, l'elenco di cui all'art. 1 è integrato come segue:

49. Comune di Roccastrada (Grosseto), parrocchia di S. Antonio Abate, avente sede in 58036 Roccastrada, località Olmini.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 20 ottobre 1986, richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quarantanove parrocchie di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1986, citato in narrativa, ed al successivo decreto ministeriale 5 novembre 1987, tutte aventi sede in comuni della provincia di Grosseto».

Roma, addì 5 novembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A10146

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 1° settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440** (in *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1987), **recante: «Provvedimenti urgenti per la finanza locale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Titolo I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Art. 1.

Bilancio

1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ***(a)***.

2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256 ***(b)***, per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane.

3. All'articolo 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ***(a)***, le parole: «con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica».

3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987 n. 384 ***(c)***, il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 è prorogato al 31 marzo 1988.

(a) Il testo vigente dell'art. 1-*quater* del D.L. n. 55/1983 è riportato in appendice.

(b) Il D.L n. 256/1987, recante lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 203 del 1° settembre 1987).

(c) Il D.L. n. 293/1987, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1987), recava disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987. Il D.L. n. 384/1987, emanato in sostituzione del D.L. n. 293/1987 ed in attesa di conversione in legge, reca disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Con D.P.C.M. 27 luglio 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1987) sono stati individuati i comuni del Trentino-Alto Adige colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di luglio 1987. Con D.P.C.M. 10 ottobre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 13 ottobre 1987) sono stati individuati i comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche sia del mese di luglio che del mese di agosto 1987.

Art. 1-*bis*

Esercizio provvisorio del bilancio

1. *L'esercizio provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei relativi consorzi e delle comunità montane non può essere superiore a 4 mesi.*

Art. 2.

Trasferimenti delle regioni

1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 *(a)*.

1-*bis*. *Per l'anno 1988 la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il termine del 15 novembre 1987.*

(a) Il D.P.R. n. 616/1977 riguarda l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.

Art. 3.

Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

1. *Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:*

a) *fondo ordinario per la finanza locale, in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;*

b) *fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 2.652 miliardi per il 1987 e lire 3.370 miliardi per il 1988, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi e lire 2.720 miliardi per i comuni, e lire 421 miliardi e lire 650 miliardi per le province. La quota annua del fondo perequativo per le province è comprensiva degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera* a). *Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;*

c) *fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;*

d) *fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi per il 1988;*

e) *fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.*

2. *I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunità montane sono maggiorati del complessivo importo di lire 623 miliardi per l'anno 1987 e di lire 745 miliardi per l'anno 1988, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera* c), *e comma 2, lettera* b), *del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355* ***(a)****, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale.*

3. La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2, tra i comuni, le province, e le comunità montane, è quella effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, in data 19 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1987***(b)***. *Per l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e comunità montane è effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato decreto del 19 maggio 1987*

4. Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvativo.

5. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

6. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 sono nulli.

7. Non si fa luogo a ripetizione dei trasferimenti già eseguiti in favore di comuni, province e comunità montane e si dà esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167, e 30 giugno 1987, n. 256 *(c)*, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.

(a) Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, lettera *b)*, del D.L. n. 355/1987 è riportato in appendice.

(b) Il D.M. 19 maggio 1987 reca la ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi relativo al finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali dei dipendenti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

(c) I DD.LL. n. 922/1986, n. 55/1987, n. 167/1987 e n. 256/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 50 del 2 marzo 1987, n. 100 del 2 maggio 1987, n. 152 del 2 luglio 1987 e n. 203 del 1° settembre 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

Art. 4.

Fondo ordinario per la finanza locale

1. *A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1 lettera* a), *il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per gli anni 1987 e 1988:*

a) *a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488* ***(a)****, ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo;*

b) *a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488* ***(a)****, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.*

2. *Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987 n. 55, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, e con l'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256* ***(b)****, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto entro il 31 ottobre 1987 Per l'anno 1988, alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno entro il primo mese di ciascun trimestre.*

3. *L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1987, per l'anno 1987, ed entro il 30 giugno 1988, per l'anno 1988, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti sezione enti locali.*

4. *Per l'anno 1987, le modalità delle certificazioni sono state stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 93 del 22 aprile 1987* ***(c)****. Per l'anno 1988, le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 15 novembre 1987.*

5. *Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.*

(a) Si trascrive il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del D.L n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), il cui testo, coordinato con la legge di conversione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 199 del 28 agosto 1986:

«2. I rispettivi contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare delle somme attribuite a ciascuna provincia ed a ciascun comune per l'anno 1985, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonché degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887; fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981

3. Per le province il contributo ordinario ad esse spettante è pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ed è corrisposto nel 1986.

4. Per i comuni il contributo ordinario ad essi spettante è pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ridotto del 2,25 per cento. Detto contributo nell'anno 1986 è corrisposto per il 93,05 per cento dell'ammontare assunto a base del calcolo e nell'anno 1987 per il 4,70 per cento dello stesso ammontare. Al finanziamento della spesa relativa al contributo ordinario da erogarsi ai comuni nel 1987 si provvede con una o più anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1987, al tesoro dello Stato sino ad un importo complessivo di 815 miliardi di lire. Le anticipazioni vengono rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, con annualità costanti posticipate. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con i poteri del consiglio di amministrazione, e vengono comunicate al consiglio stesso nella prima utile adunanza».

(b) Il testo delle disposizioni qui richiamate è riportato in appendice [si veda anche la nota *(c)* all'art. 3].

(c) Il D.M. 3 aprile 1987 reca: «Modalità relative alla certificazione concernente il bilancio preventivo 1987 delle amministrazioni provinciali e comunali».

Art. 5.

Fondo perequativo per la finanza locale

1. *A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987 e lire 650 miliardi per il 1988 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera* b), *il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:*

a) *quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi per il 1988, secondo i seguenti criteri:*

1) *per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;*

2) *per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;*

3) *per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;*

4) *per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT*

5) *per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio* pro capite *della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;*

b) *le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per ciascun ente, negli esercizi precedenti.*

2. *A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera* b), *il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:*

a) *le quote pari a lire 591 miliardi e 459 miliardi relative, rispettivamente, agli anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:*

1) *per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre. Per il 1988 si applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384* ***(a)****;*

2) *per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;*

b) *una quota pari a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30 miliardi per l'anno 1988 tra i comuni il cui contributo pro-capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488* ***(b)****, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera* a), *numeri* 1) e 2);

c) *le quote di lire 1.440 miliardi e di lire 2.231 miliardi; tali quote sono consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988.*

3. *I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio di ciascun anno.*

4. *L'importo di lire 840 miliardi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera* b), *è attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera* a), *del presente articolo.*

5. *L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è attribuito:*

a) *per le province, con i criteri di cui al comma 1, lettera* a), *numeri da* 1) *a* 4) *del presente articolo, con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;*

b) *per i comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera* a), *numero 1) del presente articolo.*

(a) Per i DD.LL n. 293/1987 e n. 384/1987 si veda la nota ***(c)*** all'art. 1.

(b) Per il testo del comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 318/1986 si veda la nota ***(a)*** all'art. 4. Il testo del comma 2 dell'art. 5 è il seguente:

«2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

a) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati dell'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle

varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio procapite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione».

Art. 6.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 ***(a)***. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 ***(a)***, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, ai mutui relativi allo stesso periodo non compresi nelle certificazioni degli enti locali. Dette rideterminazioni si intendono riferite alle sole rate di ammortamento;

b) *per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT;*

c) *per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e 1988, in misura pari a lire 2.048 per abitante. La popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT.*

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti *negli anni 1986, 1987 e 1988*, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 ***(b)***, e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 *(c)*.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *a)*, secondo e terzo periodo, *b)* e *c)*, con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 *e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988*, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ***(d)***, i contributi sono determinati calcolando, *per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988* una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

4-bis. All'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (e), le parole da: «è posto a carico del bilancio dello Stato» fino a: «citata legge n. 887 del 1984» sono sostituite dalle seguenti: «è posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate.

6. Continuano ad applicarsi *per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988* le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 ***(a)***.

7. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

(a) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 318/1986 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 833/1986 (Misure urgenti per il settore dei trasporti locali), il cui testo, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 42 del 20 febbraio 1987, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali.

1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza».

(c) L'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) prevede che: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), individua le categorie di aziende per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita e propone al Governo i provvedimenti e le iniziative necessarie per realizzare il pareggio del bilancio anche in tali aziende».

(d) Il quarto comma dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) stabilisce che: «Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate».

(e) L'art. 7, comma 13, della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987), come modificato dal presente articolo e dal comma 10 dell'art. 10, è così formulato:

«13. L'onere di ammortamento dei mutui di cui all'art. 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 [mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti], stipulati per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'art. 10 della medesima legge n. 308 del 1982 [per il testo dell'art. 10 della legge n. 308/1982 si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art: 10] *è posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.* Per il completamento dei predetti progetti e per la realizzazione di quelli che ottengono il contributo di cui all'articolo 10 della citata legge n. 308 del 1982, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni, *ai loro consorzi ed aziende* mutui ventennali per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, il cui onere di ammortamento, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1988 e in lire 12 miliardi per l'anno 1989, è assunto a carico dello Stato».

Art. 6-*bis*

Interpretazione autentica

1. *Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43* ***(a)****, devono intendersi applicabili alle annualità dovute dal comune di Napoli, ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 gennaio 1962, n. 7* ***(b)****, a titolo di rimborso delle somme anticipate dallo Stato a tutto il 31 dicembre 1980.*

2. *La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica.*

(a) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 946/1977 è riportato in appendice.

(b) Si trascrive il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 3 della legge n. 7/1962 (Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli):

«Il comune rimborserà allo Stato con gli interessi del 2,80 per cento la metà delle somme pagate per il decennio 1961-1970 e le somme pagate per il decennio 1971-1980 in trenta annualità posticipate a cominciare dal 1981, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le quote di ammortamento a carico del comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarre dal comune medesimo ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297, saranno annualmente anticipate dallo Stato a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1980. Il comune rimborserà allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 2,80 per cento in 30 annualità uguali, posticipate a decorrere dal 1980».

Art. 7.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. *A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera* d)*, il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto, per l'anno 1987, del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922* ***(a)****. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT*

2. *Per l'anno 1987, l'erogazione del contributo* spettante ai sensi del comma 1 è subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987 ***(b)***. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 1987. *Per l'anno 1988, l'erogazione del contributo spettante è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1988, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, entro il 15 novembre 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1988.*

3. L'ammontare delle somme spettanti alle comunità montane ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme corrisposte ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256 *(c)*.

4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunità montane ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni. *Tale norma esplica efficacia anche nei confronti dei consorzi costituiti tra comuni e province.*

5. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 *(d)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella *D* della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni».

6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunità montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la quale provvederà ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299 *(e)*. Ai fini di detto esame sarà consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle comunità montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione.

(a) Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 922/1986 si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 4.

(b) Per il contenuto del D.M. 3 aprile 1987 si veda la nota *(c)* all'art. 4.

(c) Il D.L. n. 256/1987 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 203 del 1° settembre 1987). Il comma 3 dell'art. 7 prevedeva che l'ammontare delle somme spettanti alle comunità montane per il finanziamento integrativo della spesa per il rinnovo contrattuale dei dipendenti, fosse attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

(d) Il testo vigente dell'art. 8 della legge n. 93/1981 è riportato in appendice.

(e) Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 153/1980 è riportato in appendice.

Art. 8.

Investimenti delle comunità montane

1. Le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonché per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali e delegati, fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti.

2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

3. Ai mutui contratti dalle comunità montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 *(a)*.

5. *È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981 n. 93 (b).*

6. L'accollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 *(c)*, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunità montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunità stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle comunità montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

8. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere alle comunità montane contributi per le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 contratti nell'anno 1987, entro il limite massimo di L. 1.981 per abitante residente in territorio montano, quale risulta dalle ultime rilevazioni disponibili.

9. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione, entro il termine perentorio del *28 febbraio dell'anno successivo a quello della contrazione del mutuo*, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata

di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento e con detrazione delle contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui da altri enti, amministrazioni o privati. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

10. Le comunità montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 8 anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

11. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i contributi di cui al comma 8 non costituiscono contributi in conto interessi.

(a) Il testo dell'art. 3 della legge n. 843/1978 è riportato in appendice.

(b) Per il titolo della legge n. 93/1981 si veda in appendice il riferimento alla nota *(d)* all'art. 7.

(c) Il testo dell'art. 7, comma 5, del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è il seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono da intendersi equiparati a quelli dei consorzi i mutui contratti dalle comunità montane».

Art. 9.

Disposizioni sui mutui agli enti locali

1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ***(a)***, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, i pagamenti a valere sulle somme rivenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ***(a)***, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ***(b)***, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

5. Il comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ***(c)***, è sostituito dal seguente:

«(3). *L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983 non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi*».

6. Si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che abbiano fatto riferimento, per la determinazione di cui al comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ***(c)***, anche alle spese di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori.

7. I mutui concessi dalla Direzione generale degli istituti di previdenza agli enti locali possono essere estesi all'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, uffici, case di riposo, purché l'acquisto sia contestuale alla costruzione *o ristrutturazione* dell'opera finanziata.

8. Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche sono autorizzati, anche in deroga a leggi e statuti che ne disciplinano l'attività, a concedere i mutui, non destinati a spese di investimento, che gli enti locali sono autorizzati a contrarre esclusivamente in forza di deroga espressa al principio generale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 *(d)*.

9. Ai fini dell'applicazione del comma 13 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(e)*, gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti sugli esercizi 1987, 1988 e 1989 sono esclusivamente quelli relativi *a domande già presentate alla data del 31 agosto 1987 ed* allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896 *(f)*, nell'ambito dei piani di fattibilità e dei progetti già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) Il testo dell'art. 19 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e impianti e costruzioni industriali) è il seguente:

«Art. 19 *(Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo)*. — A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori».

(b) Per il testo dell'art. 10, ultimo comma, della legge n. 843/1978 si veda la nota *(c)* all'art. 6.

(c) Il testo urgente dell'art. 13 del D.L. n. 55/1983 è riportato in appendice.

(d) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 è riportato in appendice.

(e) Per il testo vigente dell'art. 7, comma 13, della legge n. 910/1986 si veda la nota *(e)* all'art. 6.

(f) La legge n. 896/1986 concerne la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.

Art. 10.

Mutui con la Cassa depositi e prestiti

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. *Per ciascuno degli anni 1987 e 1988* la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi *annui*, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza. *I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul proprio territorio.*

3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, riserva un importo complessivo di 600 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

5. *Per l'anno 1987 rimane fermo il termine del 31 maggio 1987 stabilito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167 (a). Per l'anno 1988 tale termine è fissato al 31 marzo. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.*

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a comuni, province e loro consorzi per l'acquisto di attrezzature e di strumentazioni da destinare al rilevamento dell'inquinamento ambientale.

8. Le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono anche essere date in gestione o in concessione a terzi.

9. L'onere di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1985 e 1986 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 *(b)*, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 308 del 1982 *(b)*, è posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 1987 e, dalla stessa data, è soppresso il concorso dello Stato attribuito ai comuni su detti mutui ai sensi dell'articolo 6, comma [illegible], lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 *(c)*.

10. All'articolo 7, comma 13, secondo periodo della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(d)*, dopo le parole: «La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «, ai loro consorzi ed aziende».

11. L'ammontare degli interessi, dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti per il ritardato versamento di annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa medesima, è determinato in via forfettaria fino al 31 dicembre 1986 in lire 11 miliardi e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per interessi a titolo di ritardato pagamento di annualità di contributi».

12. Il pagamento delle annualità di contributo, ancora dovute alla Cassa depositi e prestiti alla data del 31 dicembre 1986, sarà effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 19, comma 13, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 *(e)*.

13. I mutui di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(f)*, possono essere concessi anche dalla Cassa depositi e prestiti.

13-*bis*. *La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 **(g)**, anche ai consorzi di comuni e di province.*

(a) Il D.L n. 167/1987 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 152 del 2 luglio 1987). Il comma 5 dell'art. 10 stabiliva che le regioni dovessero provvedere all'approvazione dei piani o programmi che prevedevano, la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venisse assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa entro il 31 maggio 1987. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvato, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

(b) Il testo dell'art. 10 della legge n. 308/1982 è riportato in appendice.

(c) Per il testo dell'art. 6 del D.L n. 318/1986 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 6.

(d) Per il testo vigente dell'art. 7, tredicesimo comma, della legge n. 910/1986 si veda la nota *(e)* all'art. 6.

(e) Il testo dell'art. 19, tredicesimo comma, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) è il seguente:

«A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 — ferma restando la competenza dei provveditori alle opere pubbliche ad emettere i decreti di concessione dei contributi nei limiti delle promesse fatte dal Ministro dei lavori pubblici — i pagamenti delle annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono effettuati direttamente dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato altresì a corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti i contributi connessi all'applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In presenza di delega alle regioni dell'esercizio di funzioni amministrative già esercitate da organi centrali, decentrati e periferici dello Stato in materia di opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti può richiedere il pagamento delle annualità di contributo direttamente all'amministrazione che finanzia tali funzioni amministrative. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Cassa depositi e prestiti e non pagate entro il 31 dicembre 1983 sono dovuti gli interessi di ritardato versamento. Il controllo della Corte dei conti sui pagamenti ordinati a favore della Cassa depositi e prestiti viene esercitato in via successiva».

(f) Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) è il seguente:

«3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 12 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati».

(g) Il testo del secondo comma dell'art. 11 del D.L n. 318/1986 è riportato in appendice.

Art. 10-*bis*

Indebitamento delle aziende locali

1. *I mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettiva accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall'assemblea consortile, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 **(a)**. Il rilascio delle delegazioni di pagamento è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 537 **(b)**, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale.*

2. *Nessun mutuo può essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1. Nessun mutuo può, comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui è deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.*

3. *Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 **(c)**.*

4. *L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende non può superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente.*

5. *Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda è tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da più istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anticipazione al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4. È fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione in mancanza della predetta comunicazione.*

6. *Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alle società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi.*

(a) Il testo dell'art. 16 del testo unico approvato con R.D. n. 2578/1925 è riportato in appendice.

(b) L'art. 2, secondo comma, della legge n. 537/1967. (Agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua) prevede che: «Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente [delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua che taluni enti ed istituti finanziari sono tenuti ad accettare in garanzia per la concessione di mutui] devono essere sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del comune o dal presidente dell'assemblea consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli enti ed istituti finanziari di cui all'art. 1 nonostante ogni disposizione contraria».

(c) Il testo dell'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) è il seguente:

«Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non è soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse».

Art. 11.

Entrate a specifica destinazione

1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 *(a)*.

2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

(a) Il testo dell'art. 6 della legge n. 843/1978 è riportato in appendice.

Art. 11-*bis*

Interpretazione autentica

1. *Alle disposizioni recate dall'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 16-*bis *del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488* ***(a)****, continuano ad applicarsi le norme stabilite dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720* ***(b)****.*

(a) Il testo dell'art. 12 della legge n. 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli), come sostituito dall'art. 16-*bis* del D.L n. 318/1986, aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 12 (*Destinazione di proventi delle concessioni*). — 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale».

(b) La legge n. 720/1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

Art. 12.

Servizi pubblici a domanda individuale

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento per l'anno 1987 *ed al 36 per cento per l'anno 1988*. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, *nonché per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384* ***(a)***, la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

2. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province *per l'anno 1988*, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver riscosso il provento complessivo nella misura di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere *entro il 31 marzo 1989* apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

3. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il *31 marzo 1988*, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

4. *La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803* ***(b)****, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica* ***(b)****. Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975* ***(b)****, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.*

(a) Per il titolo dei DD.LL. n. 293/1987 e n. 384/1987 si veda la nota *(c)* all'art. 1.

(b) Il testo degli articoli 48 e 68 del D.P.R. n. 803/1975 è riportato in appendice.

Titolo II

DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Art. 13.
Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

1. *Per gli anni 1987 e 1988* le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni *(a)*.

(a) Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), come sostituito dall'art. 2 del D.L. 12 novembre 1979, n. 571, nel testo di cui alla legge di conversione 12 gennaio 1980, n. 2, è il seguente:

«Art. 15 *(Aliquote)*. — L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intecorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.

L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;

b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;

c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;

d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;

e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;

f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento».

Art. 14.
Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno

1. La misura di lire 150 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera *a)*, della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 ***(a)***, è elevata a lire 250 al litro con effetto dal 1° giugno 1987.

2. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 1° novembre 1973, n. 762 ***(b)***, è sostituito dal seguente:

«I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci».

(a) L'art. 3, lettera *a)*, della legge n. 762/1973 (Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali) stabilisce: «L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validità biennale, del Ministro per le finanze, non può eccedere la misura:

a) di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio».

L'art. 38 del D.L n. 38/1981 (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981) prevede che: «Con effetto dal 1° luglio 1981 la misura di lire 50 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'art. 3, lettera *a)*, della legge 1° novembre 1973, n. 762, e rideterminata dall'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 221, è elevata a lire 150 al litro».

(b) Il testo dell'art. 4 della legge n. 762/1973 è riportato in appendice.

Art. 15.
Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

1. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 ***(a)***, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° maggio 1987, e comprendenti tra i mesi indicati quello di giugno 1987, la misura dell'addizionale per le province è aumentata a lire 8.

2. I comuni e le province che abbiano già deliberato, nel termine prescritto dal detto articolo 15 ***(a)***, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 30 settembre 1987. La deliberazione è immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso termine del 30 settembre 1987. Le deliberazioni comunicate entro il 31 maggio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quelle comunicate entro il 31 luglio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987; quelle comunicate successivamente hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° settembre 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di ottobre 1987. In mancanza di adozione della delibera di aumento l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure già vigenti per lo stesso anno 1987.

3. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato articolo 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facoltà, deve essere adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 30 settembre 1987. La deliberazione comunicata entro il 31 maggio 1987 ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quella comunicata entro il 31 luglio 1987 ha effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987; quella comunicata successivamente ha effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° settembre 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di ottobre 1987.

3-*bis*. *A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° gennaio 1988, e comprendenti tra i mesi indicati quello di febbraio 1988, le misure dell'addizionale di lire 14, lire 6 e lire 8, di cui al comma 1, sono aumentate rispettivamente a lire 15, lire 6,5 e lire 8,5.*

(a) Il testo dell'art. 15 del D.L n. 318/1986 è riportato in appendice.

Art. 16.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 30 settembre 1987 con effetto dall'anno 1987.

2. Per il 1987, la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio, con il provento della tassa, non può essere inferiore al 40 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 30 settembre 1987.

3. In applicazione del comma 2 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.

4. L'omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 *(a)*, non condiziona la esecutività dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.

5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del citato testo unico per la finanza locale, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 *(a)*, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 30 settembre 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni *(b)*, si applicano entrambe sulla tassa di base.

6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate, con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 maggio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 luglio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di febbraio 1988, per le delibere adottate successivamente.

7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 2. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

8. Le modalità delle certificazioni sono stabilite, entro il 30 settembre 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

8-*bis*. *Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non può essere inferiore al 60 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1987. Si applica la disposizione di cui al comma 3.*

8-*ter*. *La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre 1987.*

8-*quater*. *Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma 8-*bis *e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 8-*ter *sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di giugno e settembre 1988.*

8-*quinquies*. *La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 8-*bis*. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.*

8-*sexies*. *Le modalità delle certificazioni sono stabilite entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani».*

(a) Il testo vigente degli articoli 268 e 270 del testo unico per la finanza locale è riportato in appendice.

(b) Il R.D. n. 2145/1937 istituisce una addizionale di due centesimi, per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Art. 16-*bis*

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. *A decorrere dall'anno 1988, è obbligatoria per i comuni e le province l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dagli articoli 192 e seguenti del testo unico per la finanza locale.*

approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni (a). Le relative tariffe sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1988, del 30 per cento.

2. *In deroga alla disposizione di cui all'articolo 273 del citato testo unico per la finanza locale (a), le tariffe per l'anno 1988 dovranno essere deliberate entro il 31 dicembre 1987.*

3. *L'omologazione del Ministero delle finanze, richiesta a norma del combinato disposto degli articoli 102 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (b), 21 e 273 del citato testo unico per la finanza locale (a), non condiziona l'esecutività dei provvedimenti che sono soggetti all'omologazione».*

(a) Il testo di taluni articoli del testo unico per la finanza locale è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 102 del testo unico della legge comunale e provinciale è riportato in appendice.

Art. 17

Tasse sulle concessioni comunali

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche *(a)*, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 702/1978 è riportato in appendice.

Art. 18.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il comma 4-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 *(a)*, è abrogato;

b) l'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 *(b)*, è sostituito dal seguente:

«Per la pubblicità luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni		Fino a 1 mese	Fino a 3 mesi	Fino a 6 mesi	Fino a 1 anno
Classe I	L.	3.500	8.600	12.200	18.300
Classe II	»	3.100	7.400	11.600	17.100
Classe III	»	2.500	6.100	11.000	15.900
Classe IV	»	2.200	4.800	8.600	13.500
Classe V	»	1.900	4.500	8.000	12.200
Classe VI	»	1.700	4.100	6.100	9.800
Classe VII	»	1.500	3.700	5.500	8.600»

c) il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 *(b)*, è sostituito dal seguente:

«La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm 70 × 100 o frazione:

Comuni		Tariffa giorni 5	Tariffa per ogni giorno successivo
Classe I	L.	750	80
Classe II	»	700	75
Classe III	»	650	70
Classe IV	»	600	65
Classe V	»	600	60
Classe VI	»	600	55
Classe VII	»	600	50».

2. Per il 1987 le tariffe di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 si applicano automaticamente rapportando ad esse, rispettivamente, la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 8 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 *(b)*, ovvero la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 30 dello stesso decreto presidenziale *(b)*, deliberate o prorogate per l'anno 1987.

(Il comma 3 è stato soppresso dalla legge di conversione).

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 *(b)*, è sostituito dal seguente:

"La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità

si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione"».

5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460 *(c)*.

6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato l'imposta comunale sulla pubblicità annuale fino al gennaio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni già corrisposte.

6-bis. *Con effetto dal 1° gennaio 1988 è soppressa la facoltà dell'ulteriore aumento del 30 per cento di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131* ***(d)***.

6-ter. *Con effetto dal 1° gennaio 1988 le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 50 per cento. L'aumento è del 20 per cento se è stata esercitata entro il 31 dicembre 1987 la facoltà di cui alla lettera* b) *dell'articolo 25 del decreto-legge citato al comma 6*-bis ***(d)***.

6-quater. *Con effetto dal 1° gennaio 1988 le tariffe di cui al comma 6*-ter *si applicano nella misura massima.*

(a) Il comma 4-*quater* dell'art. 14 del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevedeva che: «Gli importi unitari finali di tariffa e i versamenti della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché delle relative sanzioni ed accessori, sono arrotondati alle cento lire superiori».

(b) Il testo degli articoli 8, 21 e 30 del D.P.R. n. 639/1972 è riportato in appendice.

(c) Il R.D.L. n. 36/1931 reca: «Modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposta di consumo tra comuni ed appaltatori.

(d) Il testo dell'art. 25, primo comma, lettera *b)*, del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) è il seguente:

«(1) Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate:

(omissis)

b) del trenta per cento, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dallo stesso decreto e per l'anno 1983, entro il 31 marzo 1983».

Art. 19.

Tariffe degli acquedotti

1. *Le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali devono, nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui, esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale, che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 30 settembre 1987, per l'anno 1987 e per gli anni seguenti, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente. Per l'anno 1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire almeno il 70 per cento dei costi di gestione.*

2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province *per gli anni 1987 e 1988*, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988 *ed entro il 31 marzo 1989*, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

5. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 settembre 1987 *ed entro il 30 settembre 1988*, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata.

Art. 19-*bis*

Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

1. *Il limite massimo previsto dal trentesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887* ***(a)***, *è elevato a lire 400. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1987 entro il 30 ottobre 1987 e per l'anno 1988 entro il 31 dicembre 1987.*

(a) Il testo del trentesimo comma dell'art. 6 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) è il seguente:
«Il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 150 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1985 entro il 31 marzo dello stesso anno».

Art. 19-*ter*
Diritti di segreteria

1. *I diritti di segreteria di cui al n. 4 della tabella* D *allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificata dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131* ***(a)***, *sono così modificati:*

a) *sulle prime lire 100.000, lire 12.000;*

b) *sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il 2,5 per cento;*

c) *sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni, l'1,3 per cento;*

d) *sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60 milioni, lo 0,80 per cento;*

e) *sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire 300 milioni, lo 0,60 per cento;*

f) *sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un miliardo, lo 0,30 per cento;*

g) *oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento.*

(a) La tabella *D* allegata alla legge n. 604/1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) reca l'elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi). In particolare il n. 4 della tabella riporta la misura della tassa dovuta sul valore delle stipulazioni relative agli avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura.

Art. 20.
Diritto di macellazione dei bovini

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832 ***(a)***, e il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 678 ***(b)***, relativi al diritto di macellazione dei bovini.

2. Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Ministero del tesoro per il diritto di macellazione ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(a) L'art. 4 della legge n. 832/1912 (Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale) prevedeva che: «Per ogni capo bovino portato alla macellazione che non abbia nessun dente incisivo da adulto è riscosso, a cura dei comuni, un diritto fisso di lire due, l'ammontare del quale è da devolversi per tre quarti allo Stato e per un quarto al comune.
Le quote spettanti allo Stato saranno versate in tesoreria per essere reintegrate a speciali capitoli del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed erogate ai fini dell'art. 3 della presente legge, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, di cui all'articolo seguente».

(b) Il decreto legislativo n. 678/1948 recava: «Aumento del diritto di macellazione dei bovini».

Art. 21.
Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza

1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428 ***(a)***, e, in ogni caso, *non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988*, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli istituti di previdenza è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ***(b)***.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

(a) Il testo dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 428/1985 (Norme in materia di semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale del Tesoro e della Corte dei conti e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici) è il seguente: «cinquecento delle mille unità portate in aumento nei ruoli dell'Amministrazione centrale saranno adibite ai servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza, per almeno un triennio, per provvedere alle eccezionali esigenze di attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29».

(b) L'art. 25, comma 5, del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) stabilisce che: «Con riferimento al triennio 1° luglio 1983-30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi».

Art. 22.
Contributi e prestazioni previdenziali

1. Con effetto dal *1° gennaio 1989*, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonché all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo, *l'ammontare dei contributi indicati nei mandati* ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonché le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo. *Con effetto dal 1° gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638(a), è esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attività di servizio.*

7. Le eventuali morosità pregresse al *31 dicembre 1988* saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.

8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

9. Gli importi degli aumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141 *(b)*, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1° luglio 1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi sono a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

10. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 *(c)*, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati.

(a) L'art. 2, comma 21, del D.L. n. 463/1983 [per il titolo si veda la nota *(b)* all'art. 20] prevede che: «Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all'art. 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni».

(b) Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 141/1985 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti) è il seguente:

«Con decorrenza dal 1° gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità intregrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981».

(c) La legge n. 152/1968 reca: «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali».

Art. 23.

Contributi previdenziali a carico dello Stato

1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi di comuni e dalle comunità montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 *(a)*, e successive modificazioni, è assunto a carico dello Stato.

2. La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

4. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità premio di servizio. Tale modalità trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennità derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria.

5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi,

valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) L'art. 3 della legge n. 299/1980, che ha convertito in legge, con l'art. 1, il D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, prevede che: «A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, gestione previdenza, è soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91.

In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'INADEL, gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma».

Art. 24.

Commissione di ricerca per la finanza locale

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ***(a)***, e all'articolo 6, trentatreesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ***(b)***, è elevata a lire 900 milioni per l'anno 1987.

(a) Il testo dell'art. 18 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) è il seguente:

«Art. 18. - 1. Alla commissione istituita per l'applicazione dell'art. 39 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento.

2. Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3.

3. Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.

4. Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è costituita la Direzione centrale, per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere proposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno».

(b) Il testo dell'art. 6 trentatreesimo comma, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) è il seguente:

«L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevata a lire 500 milioni».

Art. 24-*bis*.

Atti di pignoramento delle somme degli enti sui conti di tesoreria unica

1. *Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720* ***(a)***, *è inserito il seguente:*

*«Art. 1-*bis. — *1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.*

2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.

3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.

4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonché i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge».

(a) La legge n. 720/1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.

Art. 25.

Personale della Cassa depositi e prestiti

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attività, in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'articolo 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ***(b)***, le declaratorie nonché le modalità di accesso, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà effettuata l'integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986 ***(c)***, concernente le dotazioni numeriche dei livelli funzionali

della Cassa depositi e prestiti e le rispettive equipollenze con l'ordinamento statale, sulla base delle sole proposte del consiglio di amministrazione nonché delle delibere consiliari già adottate in merito.

(a) Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 197/1983 (Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11. *(Personale).*— Al fine degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, per la Cassa depositi e prestiti si farà riferimento alle aziende autonome dello Stato.

In attesa dell'attuazione della nuova disciplina di cui al comma precedente, per il trattamento economico del personale si applicano le norme di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Con l'osservanza delle condizioni previste dall'art. 11 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93, dalla Cassa depositi e prestiti può essere corrisposto al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, un premio di produzione al fine di accrescerne la produttività. Il premio è attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosità e rendimento e dell'apporto dato alla produzione.

La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attività, in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'art. 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonché le modalità di accesso, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura.

In sede di prima applicazione, l'organico della Cassa depositi e prestiti non potrà essere superiore a 750 unità, ed a 28 dirigenti.

In relazione alle funzioni da svolgere l'orario massimo di lavoro è fissato in otto ore giornaliere ed in quaranta ore settimanali ed è articolato secondo le esigenze della Cassa depositi e prestiti.

Tutte le spese per il personale fanno direttamente carico al bilancio della Cassa depositi e prestiti».

(b) La legge n. 93/1983 reca la legge-quadro sul pubblico impiego.

(c) Il D.P.R. 4 agosto 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 236 del 10 ottobre 1986.

Art. 26.

Contributo per l'organizzazione del Congresso mondiale dei poteri locali

1. È autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'organizzazione in Roma del XXVIII Congresso mondiale dei poteri locali. Il relativo stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987.

Art. 27.

Contributi associativi

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 *(a)*, è così sostituito:

«I contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 *(b)*. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali».

(a) Il testo vigente dell'art. 36 del D.L n. 153/1980 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 3 del testo unico approvato con D.P.R. n. 858/1963 è riportato in appendice.

Art. 28.

Competenze della Corte dei conti Sezione enti locali

1. Al quarto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 *(a)*, le parole: «In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa pro-capite è superiore alla media.» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo.».

(a) Il testo vigente dell'art. 13 del D.L n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale) è il seguente:

«Art. 13. — I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-*bis*, ultimo comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella L 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrrisposti al Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di gestione delle competenze 1981.

Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982.

Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consultivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.

Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. *In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo.* La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.

La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 maggio, i ritultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.

Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella *B* allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345».

Art. 29.

Copertura finanziaria

1. *All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987, lire 23.126.200 milioni per l'anno 1988 e lire 2.220.000 milioni per l'anno 1989, si provvede:*

a) *quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire 21.738.200 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";*

b) *quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali";*

c) *quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 e lire 168.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunità montane";*

d) *quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1989, utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;*

e) *quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando parte dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino";*

f) *quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488* **(a)**, *sui mutui contratti dai comuni e dalle province;*

g) *quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR - Contributi straordinari alle camere di commercio"*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

(a) Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 318/1986 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 6.

Art. 29-*bis*.

Ulteriore disposizione finanziaria

1. *A valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, una ulteriore quota pari, rispettivamente, a lire 6 miliardi, a lire 889 miliardi ed a lire 105 miliardi è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto.*

Art. 30.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 31

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'articolo 1 della legge 29 ottobre 1987 n. 440 contiene anche i commi seguenti:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167, e 30 giugno 1987, n. 256, non convertiti in legge *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) Per i DD.LL. n. 922/1987, n. 55/1987, n. 167/1987 e n. 256/1987 si veda la nota *(c)* all'art. 3.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo dell'art. 1-*quater* del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), aggiunto dalla legge di conversione, come modificato dal comma 3 del presente articolo, è il seguente:

«Art. 1-*quater*. — 1. Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei principi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (7), dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (8), e dagli statuti regionali. ;

2. Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

3. Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto *con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,* udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potrà essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

5. La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.

6. In pari tempo la relazione previsionale e programmatica è comunicata alla regione che può formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

7. La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

8. La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

9. Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo è fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.

10. Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

11. Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Il D.L. n. 355/1987 è stato convertito, con modificazioni nella legge 26 ottobre 1987, n. 434 (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 263 del 10 novembre 1987).

Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* e comma 2, lettera *b)*, del citato decreto:

«1. Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987:

(Omissis)

c) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comuità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi.

2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

(Omissis)

b) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 4:

I DD.LL. n. 922/1986, n. 55/1987, n. 167/1987 e n. 256/1987 non sono stati convertiti in legge [si veda al riguardo la nota *(c)* all'art. 3].

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 922/1986 era il seguente:

«Art. 1 *(Finanziamento degli enti locali e bilancio).* — 1. In attesa della definizione dell'ordinamento della finanza locale, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere entro il 31 gennaio 1987:

a) a ciascun comune un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 — al netto di quelle la cui erogazione è stata rinviata al 1987 — ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;

b) a ciascuna provincia un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del richiamato decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318;

c) a ciascuna comunità montana un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318.

2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 è sospeso sino alla definizione dell'ordinamento della finanza locale».

Il testo dell'art. 4 del D.L n. 55/1987 era il seguente:

«Art. 4 *(Fondo ordinario per la finanza locale).* — 1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1987:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto del 5 per cento. L'importo complessivo della detrazione confluisce nel fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto in parti uguali in tre rate entro il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre 1987.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1987, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno pecedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti Sezione enti locali.

4. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 aprile 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente».

Il testo dell'art. 4 del D.L n. 167/1987 era il seguente:

«Art. 4 *(Fondo ordinario per la finanza locale).* — 1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1987:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto del 5 per cento calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce al fondo perequativo.

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, e con l'articolo 4 del decreto-legge 2 maro 1987, n. 55, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto in parti uguali in due rate entro il 31 luglio ed il 31 ottobre 1987.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1987, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentate dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti sezione enti locali.

4. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93, del 22 aprile 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente».

Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 256/1987 era il seguente:

«Art. 4 *(Fondo ordinario per la finanza locale)*. — 1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1987:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto del 5 per cento calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce al fondo perequativo.

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, e con l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, e con l'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto in parti uguali in due rate entro il 31 luglio ed il 31 ottobre 1987.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1987, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentate dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti sezione enti locali.

4. Le modalità delle certificazioni sono stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93, del 22 aprile 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 6:

Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è il seguente:

«Art. 6 *(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)*. — 1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, lettera *c)* il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonché nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, degli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonché degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. È autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera *a)*. A titolo di ulteriore concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'articolo 6, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma;

c) per i mutui contratti nell'anno 1985 dalle province e dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di pevidenza e con l'Istituto per il credito sportivo, il contributo crariale è commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Il concorso dello Stato è corrisposto per i mutui contratti con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto a partire dai mutui contratti con istituti diversi:

d) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1986 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'Istat;

e) per i mutui contratti dalle province nell'anno 1986 in misura pari a L. 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'Istat.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere *c)*, *d)* ed *e)* con la presentazione, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986 e del 28 febbraio 1987, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 1, lettere *d)* ed *e)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni e le province possono utilizzare le predette quote anche per la copertura dell'onere differenziale conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.

6. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali».

*Con riferimento alla nota **(a)** all'art. 6-bis:*

Il testo dell'art. 3 del D.L n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è il seguente:

«Art. 3. — A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci degli enti locali, autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, o nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché quelle relative ai mutui di cui agli articoli 1 e 4 del predetto decreto-legge, sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici.

Le ritenute relative alle annualità di cui al precedente comma, da applicare sui trasferimenti previsti dal successivo articolo 10, sono praticate a far tempo dal versamento previsto per il mese di luglio.

In dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci degli enti locali del 1978 e degli anni successivi non dovrà più essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo e secondo comma.

Gli istituti di credito mutuanti dovranno notificare alla Cassa depositi e prestiti l'ammontare delle annualità dovute dai comuni e dalle province per i mutui di cui al primo e secondo comma in essere al 1° gennaio 1978.

La Cassa depositi e prestiti pagherà le rate stesse per conto del Ministero del tesoro che provvederà al rimborso. Ai mandati di pagamento emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343».

*Con riferimento alla nota **(d)** all'art. 7:*

Il testo vigente dell'art. 8 della legge n. 93/1981 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna), come modificato dal decreto-legge qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Segretari delle comunità montane).* — Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

Al nono comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo, è aggiunto il seguente periodo: «Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto *c)*, del presente articolo».

Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e relativa tabella D *della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni*».

Si trascrive il testo degli articoli 40, 41 e 42 della legge n. 604/1962 [per la tabella *D* si veda la nota ***(a)*** all'art. 19-*ter*], sopra richiamati:

«Art. 40 *(Provento e ripartizione dei diritti di segreteria).* — È obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella *D*.

Le province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella *D* indicata nel precedente comma.

Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella *E*.

La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata alla metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.

«Art. 41 *(Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria).* — L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal capo dell'amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, in buono di prelevamento è vistato dal sindaco».

«Art. 42 [come modificato dalla legge n. 107/1968] *(Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno).* — Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella *E* sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario e alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare *nonché quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali.*

Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato», nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 7:

Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 153/1980 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980) è il seguente:

«Art. 7. — Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, che determini l'aumento della spesa deve essere sottoposto all'esame della commissione centrale per la finanza locale, che darà comunque la precedenza, a parità di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione.

La commissione centrale per la finanza locale deve provvedere all'esame delle deliberazioni entro novanta giorni dal ricevimento. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, che deve essere inoltrata dall'ufficio di segreteria entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, il predetto termine rimane sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno in cui perviene la risposta dell'ente. Trascorso il suindicato termine, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia adottato alcun provvedimento, la deliberazione diventa esecutiva.

Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi dalla predetta commissione centrale dopo l'esame dei provvedimenti di cui al precedente comma dovrà essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e nel rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente art. 4».

*Con riferimento alla nota **(a)** all'art. 8:*

Il testo dell'art. 3 della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) è il seguente:

«Art. 3. — A partire dal 1° gennaio 1979 le province ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non è soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979 ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonché l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.

I tesorieri delle province e dei comuni, sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, sono tenuti al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, fermo restando il limite delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 [si veda in questa appendice il riferimento alla nota ***(d)*** all'art. 9].

Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto dal precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad accantonare somme di importo non inferiore al totale delle rate di ammortamento pagate nell'anno 1978».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 9:

Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), il cui testo, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1983:

«Art. 13. — (1) Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1° gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato.

(1.1) Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 del presente decreto, l'intero onere di ammortamento dovrà essere fronteggiato dagli enti stessi, senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma è ridotto al 50 per cento.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1983 i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tenere conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.

(3) *L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983 non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi.*

(3.1) Ai fini dell'erogazione delle competenze professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del competente ordine professionale; i relativi oneri sono a carico del professionista interessato.

(3.2) Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara».

*Con riferimento alla nota **(d)** all'art. 9:*

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), come sostituito dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 1. — Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

È fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 10:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 308/1982 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili d'energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi) è il seguente:

«Art. 10 *(Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore).* — È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'art. 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'art. 1 della presente legge.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t.;

la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.

È altresì autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata.

La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno studio di fattibilità tecnico-economica e dalle specifiche tecniche.

Le modalità di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione».

Con riferimento alla nota (g) all'art. 10:

L'art. 11, comma 2, del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) stabilisce che: «La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti;

b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri, previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;

4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 10-bis:

Il R.D. n. 2578/1925 approva il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province. Il testo del relativo art. 16 è il seguente:

«Art. 16. — I bilanci delle aziende e le deliberazioni della commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno sono comunicati all'amministrazione del comune.

Nel termine di quindici giorni il consiglio comunale può formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate, a cura del sindaco, alla commissione amministratrice. Ove questa non creda di uniformarsi ai rilievi del consiglio, il bilancio e le deliberazioni suindicate sono sottoposte alle definitive determinazioni della giunta provinciale amministrativa, cui sono soggette anche quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Per le aziende provinciali provvede definitivamente il consiglio della provincia.

I conti delle aziende sono sottoposti dalla commissione amministratrice, con speciale relazione, alle deliberazioni del consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 317 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 11:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) è il seguente:

«Art. 6. — A partire dall'anno 1979 l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni, delle province e delle loro aziende di trasporto non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli dell'entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie.

Per le altre forme di indebitamento valgono le limitazioni disposte dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Per l'anno 1979 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1978 qualora risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 12:

Il D.P.R. n. 803/1975 approva il regolamento di polizia mortuaria.

Il titolo 16 (articoli 79-82) si occupa delle cremazioni.

L'art. 68 del citato D.P.R. n. 803/1975 stabilisce: «I campi comuni destinati alle spolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica».

L'art. 48 del citato D.P.R. n. 803/1975 stabilisce: «Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 14:

Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 762/1973 [per il titolo si veda la nota *(a)* all'art. 14], così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduca i generi nei predetti territori, nonché dagli operatori economici che li acquistano per l'immissione al consumo.

L'accertamento e la riscossione del diritto sono di competenza dei rispettivi comuni, i quali ne affidano l'incarico a propri dipendenti. Il comune di Savogna d'Isonzo può delegare al comune di Gorizia l'accertamento e la riscossione del diritto.

I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.

L'imposta viene corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione e gli interessi eventualmente dovuti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 15:

Il testo dell'art. 15 del D.L n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è il seguente:

«Art. 15 *(Addizionale sul consumo dell'energia elettrica)*. — 1. A decorrere dall'anno 1986 è data facoltà ai comuni ed alle province di istituire una addizionale sul consumo dell'energia elettrica nei limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. L'addizionale è stabilita nelle seguenti misure:

a) L. 13 in favore del comune per ogni chilovattora consumato, per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
b) L. 5,5 in favore del comune e L. 5,5 in favore della provincia per ogni chilovattora consumato, per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

2. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo. Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere adottate e comunicate entro il 31 luglio 1986; le deliberazioni comunicate entro il 31 gennaio 1986 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1986, quelle comunicate entro il 31 marzo si applicano sui consumi verificatisi dal 1° marzo 1986, quelle comunicate entro il 31 maggio si applicano sui consumi verificatisi dal 1° maggio, quelle comunicate successivamente si applicano sui consumi verificatisi dal 1° luglio 1986».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 16:

Il testo vigente degli articoli 268 e 270 del testo unico per la finanza locale è il seguente:

«Art. 268 *(Tassa)*. — Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti urbani interni, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa il cui gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi.

I comuni devono tendere verso il conseguimento del pareggio tra gettito globale della tassa e costo di erogazione del servizio.

Dal costo suddetto devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia».

«Art. 270 *(Tariffa)*. — La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del tutto eccezionale.

I comuni hanno facoltà di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50% per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno.

Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono essere approvate dall'organo regionale di controllo ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 16-bis:

Gli articoli 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 e 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. n. 1175/1931, sono stati modificati ed integrati con il R.D. 5 giugno 1933, n. 712, il R.D.L. 25 febbraio 1939, n. 338, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, la legge 2 luglio 1952, n. 703, la legge 18 aprile 1962, n. 208 (la quale ha aggiunto anche gli articoli 195-*bis* e 195-*ter*) e la legge 18 marzo 1968, n. 337 (la quale ha apportato modifiche all'art. 195-*bis*).

Il testo degli articoli 21 e 273 del citato testo unico per la finanza locale è il seguente:

«Art. 21 *(Tariffe e regolamenti)*. — Le tariffe ed i regolamenti delle imposte sono deliberati dal podestà [ora dal consiglio comunale] e diventano esecutori dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Non di meno i podestà [ora il consiglio comunale] possono ordinare, in base al disposto dell'art. 214 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), sostituito dall'art. 62 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, che la deliberazione concernente la tariffa delle imposte abbia immediata applicazione, in pendenza dell'approvazione dell'autorità di tutela, purché le somme riscosse in questo intervallo rimangano a disposizione, per essere restituite agli aventi diritto, qualora venga a mancare l'accennata approvazione.

Nei casi di variazione di tariffa il podestà [ora il consiglio comunale] può, con la deliberazione di cui al precedente comma, ordinare l'applicazione delle nuove o maggiori imposte ai generi tassati che già si trovino negli esercizi di vendita al minuto e all'ingrosso nel giorno in cui le predette variazioni diventano esecutorie.

Le tariffe ed i regolamenti, dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, sono trasmessi al Ministero delle finanze per l'omologazione.

Il Ministro, sentito il Consiglio di Stato, può annullarli, in tutto o in parte, in quanto siano contrari al testo unico ed al relativo regolamento».

«Art. 273 *(Tariffe)*. — Non oltre il primo di agosto di ciascun anno, i podestà [ora i consigli comunali] stabiliscono, con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione della giunta provinciale amministrativa e, quando sia richiesta dal presente testo unico, all'approvazione od omologazione del Ministero delle finanze, la tariffa da applicarsi nell'anno successivo per ogni imposta, tassa e contributo.

Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Il prefetto trasmette copia delle tariffe approvate dal Ministro delle finanze il quale può annullarle, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 16-bis:

L'art. 102 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. n. 383/1934, è così formulato:

«Art. 102. — Il prefetto trasmette al Ministro competente copia dei regolamenti approvati dalla giunta provinciale amministrativa, relativi ai tributi, all'igiene e sanità, all'edilità e polizia locale.

Il Ministro, udito il Consiglio di Stato e, per i regolamenti di igiene e sanità locale, anche il Consiglio superiore di sanità, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 17:

Il testo dell'art. 8 del D.L n. 702/1978 (Disposizioni in materia di finanza locale) è il seguente:

«Art. 8. — Gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per i quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali.

Le tasse sulle concessioni comunali sono dovute in luogo e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative e sono disciplinate dalla stessa normativa con le seguenti eccezioni:

le tasse sono corrisposte in favore del comune unicamente in modo ordinario, mediante versamento in conto corrente postale intestato al comune medesimo;

i poteri di accertamento previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono estesi anche alle amministrazioni comunali.

L'individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali è effettuata con decreto da emanarsi, entro il 30 novembre 1978, dal Ministro delle finanze sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Con la stessa procedura possono essere emanati decreti integrativi o modificativi.

A decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di tali decreti, la tassa per gli atti contemplati nei decreti stessi va comunque versata al comune.

Le tasse di rinnovo e quelle annuali dovute al comune nel primo periodo di applicazione del presente articolo possono essere versate entro il 30 aprile 1979».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 18:

Il testo vigente degli articoli 8, 21 e 30 del D.P.R. n. 639/1972 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), così come modificato dalla presente legge, è il seguente [i limiti di tariffa indicati nel primo comma dell'art. 8 hanno subìto nel tempo diversi aumenti disposti da provvedimenti successivi]:

«Art. 8 *(Tariffa per la pubblicità ordinaria)*. — Per la pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi similari, la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni		Fino a 1 mese	Fino a 3 mesi	Fino a 6 mesi	Fino a 1 anno
Classe I	L	420	1.050	1.500	2.250
Classe II.	»	375	900	1.425	2.100
Classe III	»	300	750	1.350	1.950
Classe IV	»	270	600	1.050	1.650
Classe V	»	225	550	975	1.500
Classe VI	»	200	500	750	1.200
Classe VII.	»	180	450	675	1.050

Per la pubblicità luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni		*Fino a 1 mese*	*Fino a 3 mesi*	*Fino a 6 mesi*	*Fino a 1 anno*
Classe I	*L*	*3.500*	*8.600*	*12.200*	*18.300*
Classe II.	*»*	*3.100*	*7.400*	*11.600*	*17.100*
Classe III	*»*	*2.500*	*6.100*	*11.000*	*15.900*
Classe IV	*»*	*2.200*	*4.800*	*8.600*	*13.500*
Classe V	*»*	*1.900*	*4.500*	*8.000*	*12.200*
Classe VI	*»*	*1.700*	*4.100*	*6.100*	*9.800*
Classe VII.	*»*	*1.500*	*3.700*	*5.500*	*8.600».*

«Art. 21 *(Dichiarazione del contribuente)*. — I soggetti di cui all'articolo 7 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità stessa. Ove venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'articolo 8 si presume, salvo prova contraria, effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicità.

Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo della pubblicità. È fatto obbligo al comune di effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Per la pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intende accettata dal comune ove non venga espressamente respinta nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione o di spedizione, indicandone i motivi.

La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione».

«Art. 30 *(Tariffa)*. — *La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm 70 × 100 o frazione:*

Comuni		*Tariffa giorni 5*	*Tariffa per ogni giorno successivo*
Classe I	*L.*	*750*	*80*
Classe II.	*»*	*700*	*75*
Classe III	*»*	*650*	*70*
Classe IV	*»*	*600*	*65*
Classe V	*»*	*600*	*60*
Classe VI	*»*	*600*	*55*
Classe VII	*»*	*600*	*50*

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di formato di centrimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, la tariffa di cui al primo comma può essere aumentata del 50 per cento.

Per le pubbliche affissioni di durata non inferiore a trenta giorni, sui diritti dovuti è concessa una riduzione del 15 per cento; per quelle di durata non inferiore a novanta giorni la riduzione è del 30 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fogli, la tariffa di cui al primo comma è aumentata del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di otto fogli del cento per cento.

Nei comuni delle prime quattro classi, il committente, ove richieda espressamente l'affissione in determinati spazi predisposti dal comune e disponibili nelle due categorie di cui al precedente art. 5, è tenuto a corrispondere il doppio dei diritti».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 27:

Il testo urgente dell'art. 36 del D.L. n. 153/1980 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980) è il seguente:

«Art. 36.— *I contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali. L'ANCI Associazione nazionale comuni italiani provvede con le modalità stabilite dal presente articolo anche alla riscossione dei contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti per le unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.*

La riscossione avverrà mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel testo unico citato. L'esattore verserà, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi a ciascuna associazione spettanti.

Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 27:

Il testo dell'art. 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con D.P.R. n. 858/1963, è il seguente:

«Art. 3 *(Attribuzioni accessorie degli agenti della riscossione)*. — Agli agenti della riscossione può essere demandata la riscossione di entrate di qualsiasi genere spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi della loro opera. Per la riscossione di tali entrate gli agenti predetti rispondono dell'obbligo del non riscosso come riscosso soltanto se ciò sia stabilito dalla legge o dal contratto esattoriale.

Gli enti comunali di assistenza e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, hanno la facoltà di affidare, in qualunque tempo, all'esattore comunale la riscossione delle loro entrate, comprese quelle di cui alla legge 30 luglio 1896, n. 344, ed il pagamento delle loro spese, con l'osservanza per queste ultime di tutte le disposizioni emesse o che fossero per emettersi dal Ministero dell'interno. L'esattore è tenuto ad assumere il servizio con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Gli enti di cui al comma precedente possono esercitare la facoltà ad essi riconosciuta sia nei riguardi dell'esattore del comune ove hanno la loro sede, sia nei riguardi degli esattori di altri comuni ove i detti enti abbiano rendite proprie. Questi ultimi esattori rispondono del semplice riscosso.

Anche quando non ne sia prevista per legge la facoltà di riscossione a mezzo dell'esattore, i contributi previdenziali e sindacali possono essere riscossi dall'esattore, previa autorizzazione del Ministro per le finanze e alle condizioni da questo stabilite. In ogni caso deve essere tenuto distinto il servizio di riscossione dei contributi da quello di esattoria e tesoreria e deve essere assicurato l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi tributarie».

87A10233

Testo del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380 (in *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 217 del 17 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 453** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 5 novembre 1987), **recante: «Interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1

1. *Al comune di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 30 miliardi a titolo di concorso nelle spese di pianificazione urbanistica e di progettazione, di massima ed esecutiva, del sistema direzionale orientale e delle infrastrutture connesse. Ai fini della rilocalizzazione delle pubbliche amministrazioni, in funzione delle prioritarie esigenze di deconcentramento della circolazione e delle condizioni di infrastrutturazione del sistema direzionale orientale, tali risorse possono anche essere utilizzate per studi unitari da effettuare d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentiti i Ministri interessati.*

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 25 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia», e, quanto a lire 5 miliardi, mediante utilizzo di quota parte dell'accantonamento stesso iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Art. 2.

1. *È trasferito a titolo gratuito al comune di Roma il compendio demaniale sito in Roma costituito dall'ex aeroporto militare di Centocelle, anche al fine di consentire in esso la rilocalizzazione di uffici delle pubbliche amministrazioni, con priorità per le esigenze funzionali del Ministero della difesa, con esclusione dell'area necessaria per il complesso logistico infrastrutturale dell'Aeronautica militare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale area è delimitata, d'intesa con il Ministro della difesa, dal comune di Roma, cui fa carico il completamento delle relative opere di urbanizzazione.*

(Il comma 2 è stato soppresso dalla legge di conversione).

3. Per le ulteriori esigenze del Ministero della difesa, il comune di Roma e lo stesso Ministero prevedono, con apposita convenzione, che altri edifici e relative pertinenze sorgano in *aree appositamente individuate dal comune medesimo*.

Art. 3.

1. *Per provvedere al prolungamento della linea metropolitana «A», nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo complessivo di lire 550 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1987 e di lire 150 miliardi nell'anno 1988, assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento.*

2. All'onere posto a carico dello Stato, valutato in lire 40 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 55 miliardi annui dall'anno 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dello specifico accantonamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, e, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per detto anno dell'accantonamento «Finanziamento per la realizzazione di linee metropolitane nei grandi centri urbani» iscritto al medesimo capitolo 9001.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-*bis*.

1. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto entro il 30 giugno 1988.*

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1987, n. 93, 18 maggio 1987, n. 190, e 18 luglio 1987, n. 283 *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I DD.LL. n. 93/1987, n. 190/1987 e n. 283/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 113 del 18 maggio 1987, n. 166 del 18 luglio 1987 e n. 217 del 17 settembre 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

87A10204

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Aggiornamento degli elenchi dei Paesi membri della convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale (L'Aja, 18 marzo 1970) e relative riserve e/o dichiarazioni.

Successivamente al 31 ottobre 1986 sono divenuti parte della convenzione sopra indicata i seguenti Stati (aggiornamento al 15 agosto 1987 degli elenchi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983, n. 295 del 25 ottobre 1984 e n. 6 del 9 gennaio 1987):

Spagna (mediante deposito dello strumento di ratifica in data 22 maggio 1987);
Argentina (mediante deposito dello strumento di adesione in data 8 maggio 1987).

Conformemente all'art. 40, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha dichiarato in data 6 gennaio 1987 di estendere la convenzione all'isola di Jersey con effetto dal 7 marzo 1987.

Conformemente all'art. 39, l'Italia ha dichiarato di accettare l'adesione dell'Argentina in data 11 agosto 1987 e pertanto la convenzione entrerà in vigore tra Italia e Argentina il 10 ottobre 1987.

L'adesione dell'Argentina è stata accettata anche dal Lussemburgo in data 15 luglio 1987 con effetto dal 13 settembre 1987.

L'adesione delle Barbados è stata accettata anche dalla Norvegia in data 16 ottobre 1986 con effetto dal 15 dicembre 1986.

L'adesione di Cipro è stata accettata anche dalla Norvegia in data 16 ottobre 1986 con effetto dal 15 dicembre 1986.

L'adesione del Principato di Monaco è stata accettata anche da:

Regno dei Paesi Bassi (per il Regno in Europa) il 15 maggio 1986 con effetto dal 14 luglio 1986;
Norvegia in data 16 ottobre 1986 con effetto dal 15 dicembre 1986;
Cecoslovacchia in data 31 ottobre 1986 con effetto dal 30 dicembre 1986;
Svezia in data 19 novembre 1986 con effetto dal 18 gennaio 1987;
Danimarca in data 24 novembre 1986 con effetto dal 23 gennaio 1987;
Israele in data 30 gennaio 1987 con effetto dal 31 marzo 1987.

Si riportano qui di seguito le dichiarazioni e/o riserve formulate successivamente al 31 ottobre 1986:

Spagna

De conformidad con el artículo 33 en relación con el artículo 4.° párrafo 2, España no aceptará comisiones rogatorias que no estén redactadas ed español o acompañadas de una traducción:

«*a*) La Autoridad Central española a que se refiere el artículo 2 será: El Ministerio de Justicia.-Secretaria General Técnica.-(San Bernardo, 45. 28015 MADRID), con exclusión de cualquier otra Autoridad.

b) Previa autorización del Ministerio de Justicia español, un Juez del Estado requirente podrá intervenir en el cumplimiento de una comisión rogatoria, de conformidad con el artículo 8.

c) De conformidad con los artículo 16 y 17, la prueba podrá ser practicada, sin necesidad de autorización previa de la Autoridad española, en los locales de la Representación diplomática o consular del Estado requirente.

d) A tenor del artículo 23, España no acepta las comisiones rogatorias derivadas del procedimiento "pre-trial discovery of documents" conocido en los paises del "Common Law"».

Argentina

La República Argentina excluye totalmente la applicación de las disposiciones del párrafo 2° del artículo 4°. así como las capítulo II.

La República Argentina no cumplirá los exhortos que tengan por objeto un procedimiento conocido en los Estados del «Common Law», por el nombre de «pre-trial discovery of documents (exhibicion de documentos antes del juicio)».

La República Argentina rechaza la extensión de la aplicación de la Convención sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, adoptada en La Haya el 18 de marzo de 1970, a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur que fue notificada por el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos el 23 de noviembre de 1979, y reafirma sus derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que forman parte integrante de su territorio nacional.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado las resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21 y 41/40 en las que se reconoce la existencia de una disputa de soberanía referida a la cuestión de las islas Malvinas y se urge a la República Argentina y al Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte a mantener las negociaciones a fin de encontrar lo antes posible, una solución pacífica y definitiva de la disputa, con la interposición de los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas, quien deberá informar a la Asamblea General acerca de los progresos realizados.

Asimismo «la República Argentina rechaza la aceptación que el 19 de junio de 1986 y por las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ha formulado el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte con respecto a la adhesión del Principado de Mónaco a la mencionada Convención».

Jersey

(*a*) Under Articles 16, 17 and 18 of the Convention the Royal Court is designated as the competent authority for Jersey;

(*b*) Under Articles 24 and 25 of the Convention, the Royal Court is designated as an additional authority competent to receive Letters of Request for execution in Jersey.

1. In accordance with Article 8, members of the judicial personnel of the requesting authority may be present at the execution of a Letter of Request in Jersey only with the prior authorisation of the Royal Court.

2. In accordance with Article 18, a diplomatic officer, consular agent or commissioner authorised to take evidence under Articles 15, 16 and 17 of the Convention may apply to the competent authority in Jersey designated hereinbefore for appropriate assistance to obtain such evidence by compulsion provided that the Contracting State whose diplomatic officer, consular agent or commissioner makes the application has made a declaration affording reciprocal facilities under Article 18.

3. In accordance with Article 23, Jersey will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents.

The Government of Jersey understands «Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents» for the purposes of the foregoing declaration as including any Letter of Request which requires a person:

i. to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates are, or have been, in his possession, custody or power; or

ii. to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request as being documents appearing to the requested court to be or likely to be, in his possession, custody or power.

Francia

(Modifica in data 19 gennaio 1987
della dichiarazione relativa all'art. 23)

Modification du date du 19 janvier 1987 de la déclaration relative à l'article 23:

«La déclaration faite par la République française conformément à l'article 23 relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure de "pre-trial discovery of documents" ne s'applique pas lorsque les documents demandés sont limitativement énumérés dans la commission rogatoire et ont un lien direct et précis avec l'objet du litige».

87A10234

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1987, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 83446 del 30 giugno 1987:

società cooperativa agricola S. Donato zootecnica a r.l., con sede in Calvi (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 9 giugno 1976, rep. 110444, reg. soc. 1270, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola Caglio a r.l., con sede in Circello (Benevento), costituita per rogito Bellone, in data 19 dicembre 1975, rep. 17476, reg. soc. 1206, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola Madonna della Libera a r.l. con sede in Cerreto Sannita (Benevento), costituita per rogito Delle Veneri in data 8 marzo 1973, rep. 6716, reg. soc. 890;

società cooperativa agricola M.C.R. Cooperative agricole riunite a r.l., con sede in Cepagatti (Pescara), costituita per rogito Ferretti in data 16 gennaio 1975, rep. 29999, reg. soc. 2559, tribunale di Pescara;

società cooperativa agricola Produttori agricoli Regina Dorata di Rogatti a r.l., con sede in Ortona a Mare (Chieti), costituita per rogito Luciano in data 25 novembre 1962, rep. 16426, reg. soc. 626, tribunale di Chieti;

società cooperativa agricola Valle Trigno a r.l., con sede in S. Salvo (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 19 maggio 1969, rep. 27037, reg. soc. 193, tribunale di Chieti;

società cooperativa agricola Valleverde a r.l., con sede in Rocca di Mezzo (L'Aquila), costituita per rogito Trecco in data 4 gennaio 1980, rep. 130482, reg. soc. 1646;

società cooperativa agricola Allevatori associati Fossatillo a r.l., con sede in Cagnano Amiterno (frazione Fossatillo) (L'Aquila), costituita per rogito Trecco, in data 4 aprile 1978, rep. 11838, reg. soc. 1489;

società cooperativa agricola Colle Fiorito a r.l., con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Greco in data 6 maggio 1980, rep. 47851, reg. soc. 2969;

società cooperativa agricola «L'Agricola» a r.l., con sede in Perinaldo (Imperia), costituita per rogito Lomazzi, in data 19 giugno 1965, rep. 19927, reg. soc. 1506;

società cooperativa agricola Agrialt a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 31 luglio 1979, rep. 28211, reg. soc. 6051;

società cooperativa agricola Orticola Giariccia a r.l., con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Alfonsi in data 5 marzo 1980, rep. 9051, reg. soc. 6376;

società cooperativa agricola Le Larghe a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Califano in data 15 marzo 1975, rep. 89090, reg. soc. 26/75;

società cooperativa agricola Giardinello a r.l., con sede in Ischia di Castro (Viterbo), costituita per rogito Annibali in data 26 marzo 1980, rep. 184, reg. soc. 3468;

società cooperativa agricola Reduci a r.l., con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito D'Agosto in data 30 luglio 1952, rep. 18921, reg. soc. 2322.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 83444 e n. 83507 del 30 giugno 1987:

società cooperativa agricola Agrimod a r.l., con sede in Monteporzio Catone (Roma), costituita per rogito Jannitti in data 10 novembre 1981, rep. 14403, reg. soc. 7340, Tribunale di Roma;

società cooperativa agricola Co.A.Zo.Ma.E. Cooperativa agricola zootecnica Marano Equo a r.l., con sede in Marano Equo (Roma), costituita per rogito Gualtieri in data 27 settembre 1978, rep. 2131, reg. soc. 3382, tribunale di Roma;

società coperativa agricola Nuovo verde a r.l., con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Manzi in data 14 dicembre 1979, rep. 449, reg. soc. 480/80, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola Consorzio cooperative agricole pontine a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Milozza in data 17 gennaio 1964, rep. 12643, reg. soc. 24, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola Valle d'Oro a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Formisano in data 26 aprile 1979, rep. 246, reg. soc. 5959, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola Autunno a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Moscatelli in data 27 settembre 1971, rep. 51839/7446, reg. soc. 3164, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola Farnesiana a r.l., con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Grispini in data 8 marzo 1969, rep. 6321, reg. soc. 100;

società cooperativa agricola S. Luigi a r.l., con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito Squillaci in data 9 marzo 1979, reg. soc. 1434, rep. 271, tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 83442 del 30 giugno 1987:

società cooperativa agricola La Frappetta a r.l., con sede in Caldiero (Verona), costituita per rogito Cracco in data 25 marzo 1977, rep. 83163, reg. soc. 9770, tribunale di Verona;

società cooperativa agricola S. Carlo di Valpentena a r.l., con sede in Grezzana (Verona), costituita per rogito Peres in data 18 gennaio 1962, rep. 29851, reg. soc. 4661, tribunale di Verona;

società cooperativa agricola Altivolese a r.l., con sede in Altivole (Treviso), costituita per rogito Imparato in data 11 maggio 1961, rep. 6348, reg. soc. 3858, tribunale di Treviso;

società cooperativa agricola di S. Vito di Altivole a r.l., con sede in S. Vito di Altivole (Treviso), costituita per rogito Franco Gustavo in data 9 dicembre 1965, rep. 25062, reg. soc. 45362, tribunale di Treviso;

società cooperativa agricola S. Valentino a r.l., con sede in Monastier (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 9 novembre 1958, rep. 328, reg. soc. 3188, tribunale di Treviso;

società cooperativa agricola A.C.L.I. Chievo a r.l., con sede in Chievo (Verona), costituita per rogito Cracco in data 3 febbraio 1961, rep. 2643, reg. soc. 4501, tribunale di Verona;

società cooperativa agricola Euganea Tacchini a r.l., con sede in Este (Padova), costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 15 marzo 1974, rep. 12196, reg. soc. 9197, tribunale di Padova;

società cooperativa agricola Ortofrutticola Sant'Eurosia a r.l., con sede in Masi (Padova), costituita per rogito Menegatti in data 5 marzo 1969, rep. 2230, reg. soc. 7181, tribunale di Padova;

società cooperativa agricola Val Tronto a r.l., con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Guidi in data 22 maggio 1978, rep. 26897/4782, reg. soc. 3113, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola zootecnica Fonti delle Mattinate a r.l., con sede in Serravalle del Chienti (Macerata), costituita per rogito Gianferro in data 28 aprile 1972, rep. 1759, reg. soc. 300, tribunale di Macerata;

società cooperativa agricola Tavernago a r.l., con sede in Agazzano (Piacenza), costituita per rogito Vegezzi in data 16 novembre 1981, reg. soc. 6641, rep. 34872, tribunale di Piacenza;

società cooperativa agricola di conduzione associata di terreni S. Michele a r.l., con sede in Gotra di Albareto (Parma), costituita per rogito Rota in data 11 aprile 1974, rep. 19649, reg. soc. 7325, tribunale di Parma;

società cooperativa agricola Caseificio sociale Tre Confini a r.l., con sede in Albareto (Parma), costituita per rogito Rota in data 15 maggio 1980, rep. 28576, reg. soc. 10704/bis, tribunale di Parma;

società cooperativa agricola Agriforest - Groppi Rossi a r.l., con sede in Marra di Corniglio (Parma), costituita per rogito Cavandoli in data 4 aprile 1974, rep. 3142, reg. soc. 7301, tribunale di Parma;

società cooperativa agricola C.O.A.P. Cooperativa operatori agricoli parmensi a r.l., con sede in Basilicanova di Montechiarugolo (Parma), costituita per rogito Rota in data 14 novembre 1972, rep. 16997, reg. soc. 6691;

società cooperativa agricola conduzione associata terreni Casa Fazzi a r.l., con sede in S. Maria del Taro di Tornolo (Parma), costituita per rogito Noli in data 13 aprile 1978, rep. 65, reg. soc. 9178, tribunale di Parma;

società cooperativa agricola 3 A-B Agricola abruzzese allevamento bestiame a r.l., con sede in L'Aquila, costituita per rogito Cincarelli in data 31 ottobre 1975, rep. 26461/3823, reg. soc. 1338, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa agricola e di allevamento Aufidena a r.l., con sede in Alfedena (L'Aquila), costituita per rogito D'Achille in data 18 ottobre 1976, rep. 38000, reg. soc. 660, tribunale di Sulmona.

87A10152-10175-10176

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° dicembre 1987 è pagabile presso le banche sottoindicate, la prima cedola d'interesse relativa al semestre giugno 1987-novembre 1987 del prestito obbligazionario 1987/1992, 1ª emissione, indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,30% lordo, pari al 4,9685% al netto della ritenuta fiscale del 6,25 per cento:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto A, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di settembre ed ottobre 1987 è risultato pari al 12,347 per cento;

b) per i B.O.T. annuali, di cui all'art. 4, punto B, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutasi nei mesi di settembre ed ottobre 1987, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari al 10,861 per cento;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'11,604% equivalente al tasso semestrale del 5,642 per cento.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre dicembre 1987-maggio 1988, scadenza 1° giugno 1988, cedola n. 2, un interesse lordo del 5,90% pari ad un rendimento, del 5,531% al netto della ritenuta fiscale del 6,25 per cento.

87A10243

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cinquanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con possibilità di transitare, mediante concorso, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314: Norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113: Norme sullo stato giuridico degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368: Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: Nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70: Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare ed i conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Vista la legge 20 dicembre 1973, n. 624: Norme sul trattenimento in servizio degli ufficiali e sottufficiali di complemento e della riserva;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: Approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che costituiscono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191: Nuove norme per il servizio di leva;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernenti l'imposta sul bollo;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983: Nuovi titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732: Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444: Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224: Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cinquanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con possibilità di transitare, mediante concorso, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data del presente decreto;

b) non siano stati espulsi da Istituti di istruzione dello Stato, non siano stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare, ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato. Non siano stati destituiti da pubblici uffici; non abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

c) abbiano conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

d) siano in possesso delle qualità fisiche e psicoattitudinali, necessarie per effettuare la navigazione aerea in qualità di piloti militari (vedi allegato 3);

e) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela (vedi allegato 2);

f) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

g) non siano stati giudicati non idonei al pilotaggio militare presso una scuola di volo dell'Aeronautica militare.

Coloro che chiedono di essere ammessi al concorso debbono impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla-osta della Forza armata di appartenenza.

Art. 3.

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e redatta in carta semplice, dovrà essere inviata al comando Accademia aeronautica Ufficio concorsi Sezione AUPC 80078 Pozzuoli (Napoli), entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per i candidati residenti all'estero tale termine è di sessanta giorni.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine specifico del precedente capoverso.

Il comando Accademia non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei concorrenti, degli avvisi di convocazione alle varie fasi del concorso, dovute a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a proprie inadempienze.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza e di non essere stati riformati alla visita medica di leva;

di non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare, ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da Istituti di formazione delle Forze armate o Corpi armati dello Stato, di non essere stati destituiti da pubblici uffici;

di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi, di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

il titolo di studio posseduto;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni dodici a decorrere dalla data di inizio dei corsi di pilotaggio.

I candidati dovranno, altresì, specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate, mediante lettera raccomandata, al comando Accademia aeronautica Ufficio concorsi Sezione AUPC 80078 Pozzuoli (Napoli).

I candidati, se militari, dovranno altresì indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva, dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la potestà o la tutela.

La firma, apposta in calce alla domanda (per i minorenni quella di chi esercita la potestà o la tutela), dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio militare o da un altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda dovranno essere allegate due fotografie — senza copricapo — formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti in carta semplice:

1) titolo di studio, di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, in originale ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autenticata di detto certificato.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi e i certificati, rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la scuola;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto, come specificato al successivo art. 7, rilasciato dagli organi competenti e conseguito anteriormente al termine utile per la presentazione delle domande.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio per non aver subito visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato. Coloro che siano stati incorporati per svolgere il servizio di leva dovranno presentare copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare e non del foglio di congedo (per i sottufficiali o militari di truppa). Per gli ufficiali dell'Aeronautica militare la copia dello stato di servizio sarà richiesta d'ufficio dall'Accademia aeronautica;

5) per i concorrenti minorenni, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei due genitori o di uno solo di essi, in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in mancanza di entrambi i genitori. Tale atto deve essere redatto dal sindaco, secondo il modello di cui allegato 2.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Per le domande e le documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita psicofisiologica e a prove psicoattitudinali.

Gli accertamenti fisiopsicologici saranno effettuati dall'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

Per la visita psicofisiologica, i candidati saranno invitati a presentarsi presso il predetto istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione o telegramma.

I candidati — che, entro quaranta giorni dalla scadenza del concorso, non avranno ricevuto la predetta convocazione o telegramma — dovranno informare telegraficamente il comando Accademia, in caso contrario saranno considerati rinunciatari al concorso stesso.

Successivamente, i candidati che avranno superato la visita psicofisiologica, verranno invitati nella data che sarà comunicata con lettera di convocazione, a presentarsi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli per sostenere le prove attitudinali.

Tutti i candidati, compresi i militari, durante la visita psicofisiologica e le prove attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno, gratuitamente, di alloggio, dei servizi vari e di vitto, secondo quanto previsto per i concorrenti dalle vigenti norme relative alle razioni o spettanze per il servizio vettovagliamento delle Forze armate.

Sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario ridotto, come da tabella vestiario elenco «B» n. 2 edizione 1981, limitatamente ai capi in uso nel periodo stagionale in cui si svolge il concorso, da restituirsi integralmente al termine degli accertamenti.

I concorrenti usufruiranno dell'assistenza sanitaria nazionale. L'amministrazione provvederà, a cura e spese proprie, ad assicurare i concorrenti per malattie che dovessero insorgere e per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo della visita psicofisiologica e delle prove attitudinali, limitatamente ai casi in cui dai predetti eventi dovessero derivare la morte o la invalidità permanente.

Alla visita psico-fisiologica ed alle prove psico-attitudinali, i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato da amministrazioni dello Stato, purché sia munito di fotografia recente.

Durante le predette prove ed all'atto dell'ammissione al corso, i concorrenti dovranno portare con sé il documento comprovante la loro iscrizione all'unità sanitaria locale.

I candidati, che non si presenteranno nel giorno, nell'ora, e nel luogo stabiliti, per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

I concorrenti, muniti di lettera di convocazione o telegramma del comando Accademia per la visita psico-fisiologica, per le prove psico-attitudinali, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di seconda classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 4) sulle ferrovie dello Stato per il viaggio di andata e di ritorno.

Ai partecipanti al concorso verranno rimborsate, dietro presentazione dei biglietti ferroviari e delle relative lettere di convocazione o telegramma, le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato per i viaggi compiuti dal luogo di residenza o domicilio dichiarato nelle domande.

A tale scopo i concorrenti dovranno esibire i biglietti ferroviari e le lettere, o telegrammi di convocazione, all'ente aeronautico che ha rilasciato lo scontrino per la riduzione ferroviaria. Nel caso di rilascio dello scontrino da parte di un comando carabinieri, la documentazione dovrà essere consegnata a tale comando che provvederà a richiedere il rimborso dei biglietti all'ente aeronautico più vicino. I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare muniti dei prescritti documenti amministrativi: ad essi verranno rimborsate solo le spese di viaggio.

Gli accertamenti psico-fisiologici e le prove attitudinali hanno lo scopo di accertare il possesso dello sviluppo organico e dell'attitudine psico-fisiologica, necessari per esercitare la navigazione aerea, in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3).

L'idoneità psico-fisiologica ed attitudinale, verrà graduata in tre categorie:

1) ottimo;
2) buono;
3) sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie, l'istituto medico legale, per la parte psicofisiologica, indicherà un punteggio come segue:

ottimo, da 11 a 15 punti;

buono, da 6 a 10 punti;

sufficiente, da 1 a 5 punti.

La commissione di cui al successivo art. 7, per la parte attitudinale, indicherà per ciascuna di dette categorie un punteggio come segue:

ottimo, da 21 a 30 punti;

buono, da 11 a 20 punti;

sufficiente, da 1 a 10 punti.

I giudizi di idoneità o di non idoneità, riportati nei predetti accertamenti, sono definitivi: pertanto, contro l'esito dei predetti accertamenti, non è ammesso appello.

Qualora, per esigenze organizzative e logistiche, dovessero verificarsi variazioni circa gli organi e le sedi di concorso, il comando Accademia ne darà tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La graduatoria verrà formata dalla predetta commissione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti, riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti di cui all'art. 6;

2) al titolo di studio, con l'assegnazione di un punteggio, basato sulla media della votazione, compreso tra 6 punti (per la votazione minima) e 10 punti (per la votazione massima);

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) tre punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero;

b) due punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto «C» di pilota di aliante veleggiatore;

c) un punto ai concorrenti in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

d) fino a due punti complessivi, secondo criteri di valutazione, preventivamente stabiliti dalla commissione, per titoli comprovanti particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico.

A parità di merito, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire entro trenta giorni dalla data di effettiva presentazione in Accademia per la frequenza dei corsi, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta semplice:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura;

5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della richiesta dei documenti stessi.

I concorrenti ammessi al corso di pilotaggio che, all'atto della presentazione della domanda, abbiano allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *c)*, del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale o copia autenticata del predetto titolo di studio.

Qualora il diploma non fosse stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari l'amministrazione si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

I candidati che, in base alla documentazione presentata, non risultassero in possesso dei requisiti previsti per la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, saranno dimessi dal corso.

Art. 9.

I vincitori del concorso, di cui al presente bando, saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento, assumendo una ferma di anni dodici a decorrere dalla data di inizio del corso di pilotaggio aereo.

Essi saranno convocati presso l'Accademia aeronautica, secondo modalità e sotto le date stabilite dall'Accademia stessa.

Gli stessi seguiranno il corso previsto per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano che si svolgerà presso l'Accademia aeronautica e/o le scuole di volo dell'Aeronautica militare.

Dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi, saranno promossi avieri scelti.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno la metà delle lezioni saranno dimessi dal corso ed adempiranno agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni in vigore.

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato gli esami previsti e conseguiranno il brevetto di pilota d'aeroplano, saranno promossi al grado di sergente ed inviati alle scuole di volo per il conseguimento del brevetto di pilota militare.

Tali corsi saranno svolti secondo modalità stabilite dagli organi competenti.

Gli allievi che per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella sessione unica, saranno ammessi ad una sessione straordinaria.

Gli allievi che non supereranno gli esami saranno dimessi dal corso e adempiranno agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni in vigore.

Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguono la nomina a pilota militare. In tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio.

Art. 10

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Ai predetti non è preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dal corso per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievi ufficiali ed adempiono gli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota militare possono chiedere il collocamento in congedo illimitato prima del termine della ferma di anni dodici in relazione alle esigenze ordinarie od eccezionali della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa alle condizioni e con i vincoli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 224 del 19 maggio 1986.

Art. 13.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento, che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato hanno diritto ad un premio di congedamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

I militari in servizio dovranno trasmettere la domanda di partecipazione direttamente all'Accademia aeronautica, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia della stessa all'ente di appartenenza. Tale comando provvederà ad inoltrare, all'Accademia, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e professionali dell'interessato entro quindici giorni dalla data in cui il concorrente ha notificato la propria partecipazione al concorso.

Nella domanda i concorrenti dovranno impegnarsi a contrarre la ferma di dodici anni con decorrenza dalla data di invio al corso.

I militari che rivestono un grado, dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso di cui al presente bando.

Roma, addì 9 ottobre 1987

Il Ministro: ZANONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1987
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 173

ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione al concorso
(possibilmente dattilografata
in carta semplice)

Al comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi Sezione AUPC - Tel. 081/7606566 - Int. 239 80078 POZZUOLI (NAPOLI)

Il sottoscritto (cognome, in stampatello, e nome) (1)...
... nato a... il...
domiciliato a... (provincia ...)
codice postale ... in via... n. ...
tel... residente ... (provincia ...)
codice postale ... in via... n. ...
tel... appartenente al distretto militare di...
chiede di essere ammesso al concorso allievi ufficiali piloti di complemento di cui alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 272 del 20 novembre 1987 — comando compagnia carabinieri competente: (2)
...

Il sottoscritto accetta senza riserve tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso e dichiara sotto la sua responsabilità di:

essere cittadino italiano;
essere celibe (o ammogliato, o vedovo con o senza prole);
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)...
...;
non essere stato espulso da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stato prosciolto d'autorità per insufficiente attitudine militare né per deficienze psicofisiologiche, né per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate o Corpi armati dello Stato; di non essere stato destituito da pubblici uffici; di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi; di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione (4);
essere in possesso del seguente titolo di studio ... conseguito presso l'istituto ... o scuola di ... via ... nell'anno ...;
non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati;
di trovarsi nella seguente posizione militare:
appartenere alla leva di terra, distretto militare di ...;
appartenere alla leva di mare, capitaneria di porto di ... codice postale ... provincia... ...;
non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ...;
giudicato «rivedibile» nell'anno ... per il motivo ...;
giudicato «riformato» nell'anno ... per il motivo ...;
giudicato «abile arruolato» gode di congedo/rinvio per il motivo ... fino al ...
attualmente militare di leva dal ... presso ... città ... via/piazza... codice postale ... provincia... ...;
voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito ...

Il sottoscritto, in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio aereo, si obbliga a contrarre una ferma di anni dodici, a decorrere dalla data di invio al corso.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1) ...;
2) ...;
3) ...

Allega, inoltre, due fotografie, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione nel retro del nome e cognome del sottoscritto.

... lì ...

Firma ...

Visto per l'autenticità della firma (5) ...
(art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

(Se il candidato è minorenne)
Firme leggibili dei due genitori (6)

... ...

... ...

Visto per l'autenticità delle firme (6) ...
(art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

(1) Il nome o i nomi propri devono essere quelli che risultano dal registro dell'atto di nascita.

(2) Indicare l'indirizzo in cui si trova la compagnia dei carabinieri competente per territorio. Non indicare la stazione dei carabinieri competente.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti nonché le misure di prevenzione adottate dalle autorità competenti.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

(6) In caso di mancanza di uno dei due genitori, è sufficiente una sola firma e, in mancanza di entrambi, quella del tutore.

Avvertenze

I militari dovranno impegnarsi anche essi, a compiere una ferma di dodici anni, con decorrenza dalla data di invio al corso.

Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio e la data d'inizio del servizio militare, comprovato da una dichiarazione rilasciata dal comando stesso.

Dovranno altresì indicare le eventuali successive variazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva, dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

Copia della presente domanda di partecipazione dovrà essere inviata al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza del corso, secondo criteri successivamente stabiliti dal Ministero.

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minorenne
(su carta semplice e rilasciata dal sindaco)

Comune di ....

L'anno millenovecento.......... addì .... del mese di..........

si sono presentati / si è presentato davanti a me, sindaco del comune predetto

i signori / il signor (1).. del minore (2) ....

i predetti / il predetto .... per assecondare la inclinazione del succitato minorenne acconsentono / acconsente affinché questi possa contrarre, a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo ufficiale pilota di complemento..

In sede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto / lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

I dichiaranti

Il dichiarante

Il sindaco

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti o del dichiarante, indicando se genitori o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N.B. — L'assenza di uno solo dei due genitori è valida purché esista una causa legale di assenza o impedimento dell'altro coniuge; di tale causa dovrà essere fatta specifica menzione nell'atto di assenso convalidato dal sindaco.

ALLEGATO 3

REQUISITI PSICO-FISICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CORSO UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI.

Il candidato sarà sottoposto ad approfondite indagini intese ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti fisici, psichici e fisiologici necessari all'espletamento del servizio in Aeronautica militare quale ufficiale del ruolo naviganti.

A titolo orientativo si riportano alcune delle cause che, più frequentemente, danno luogo al giudizio di non idoneità:

statura inferiore a m 1,65 e superiore a m 1,87;

altre misure antropometriche non compatibili con i tipi di aeromobile in dotazione all'Aeronautica militare;

emoglobinopatie ed eritro-enzimopenie ematiche, di tipo costituzionale;

alterazione dell'apparato osteo-articolare;

visus naturale inferiore ai 10/10 in ciascun occhio; qualsiasi vizio di rifrazione per il cui accertamento ci si avvarrà dell'autorifrattometro computerizzato;

anomalie di qualunque tipo e grado nella percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

turbe della funzione vestibolare;

perdita traumatica o carie estesa di 4 o più denti;

disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

malattie del sistema nervoso e loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neurologica e psichica;

inadeguata risposta alle prove fisiologiche cardio-respiratorie.

Durante lo svolgimento del concorso potranno, altresì, essere rinviati dall'Accademia i concorrenti i quali rivelino imperfezioni o infermità non manifeste all'atto degli accertamenti sanitari e che siano di natura o entità tale da pregiudicare anche con il tempo l'efficienza psico-fisica necessaria a prestare servizio nei ruoli dell'Aeronautica militare.

87A10155

UNIVERSITÀ DI UDINE

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n 102;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, art. 7, quarto comma;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1981 con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'Università degli studi di Udine, facoltà di ingegneria, istituto di urbanistica e pianificazione;

Considerato che il posto di cui sopra, si è reso disponibile a seguito di opzione del titolare nel ruolo dei professori, fascia associati;

Vista la nota n. 3102 pos. C/1 di data 30 luglio 1985 del Ministero della pubblica istruzione, con la quale viene confermata l'assegnazione del posto di tecnico laureato all'istituto di urbanistica e pianificazione della facoltà di ingegneria e con la quale viene autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Vista la nota n. 1681 pos. C/1 di data 23 maggio 1985 del Ministero della pubblica istruzione, con la quale viene approvata la validità del diploma di laurea in architettura ai fini della partecipazione al suddetto concorso;

Ritenuta la necessità di coprire il posto di cui sopra mediante procedura concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati (settima qualifica funzionale) presso:

Facoltà di ingegneria:
istituto di urbanistica e pianificazione posti 1

Titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso: lauree rilasciate dalla facoltà di ingegneria, laurea in architettura.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'art. 1 per il suddetto posto a concorso;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40 alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

godimento dei diritti politici;

idoneità fisica all'impiego;

aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare (solo per i candidati di sesso maschile).

Art. 3

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine e, corredate dei titoli scientifici, accademici e professionali, dovranno essere presentate o fatte pervenire a questa Università Ufficio del personale non docente - Via Antonini, 8 - 33100 Udine, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

A ciascuna domanda dovranno essere allegati i documenti, in carta legale, che dimostrino il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato dalla commissione d'esame ai titoli stessi.

Il candidato che dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà dichiarare nella domanda per il posto ove intende concorrere, sotto la personale responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quanto segue:

cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile e poi quello da coniugata);

la data ed il luogo di nascita (eventuale titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio posseduto (uno di quelli indicati all'art. 1 per il posto a concorso):

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego;

l'elenco dei titoli scientifici, accademici e professionali in possesso del candidato e che risultano allegati alla domanda di concorso.

Dalla domanda dovrà risultare altresì il preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nonchè delle domande che non contengono le suindicate dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Del pari non verranno prese in considerazione le domande ove non sia chiaramente indicata in ciascuna l'esatta denominazione dell'istituto o centro presso il quale viene bandito il concorso a cui il candidato intende partecipare.

Art. 5.

Per il posto a concorso indicato all'art. 1 sarà nominata apposita commissione giudicatrice. Tale commissione sarà composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami per il posto indicato all'art. 1 consisteranno in tre prove scritte di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto o centro, come da allegato programma che risulta parte integrante del presente bando di concorso.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due lingue straniere come specificato nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a sua disposizione.

Art. 7.

Le prove di esame avranno luogo in Udine. Il diario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati. I candidati ammessi a sostenere le prove di esame saranno quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso e l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di almeno uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o dal notaio;

tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene una votazione di almeno 6/10. Le sedute del colloquio sono pubbliche, al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove di esame debbono far pervenire, nel termine perentorio di quindici giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l'ultima prova di esame, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tali documenti dovranno essere redatti in carta legale.

Art. 9.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme di cui al precedente art. 8, sarà approvata la graduatoria di merito sotto condizioni sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

A norma del primo comma dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, i vincitori saranno nominati tecnici laureati di ruolo in prova (settima qualifica funzionale) con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

I periodo di prova ha durata sei mesi ed al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prolungato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indenità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di aervizio.

Art. 11.

A norma della legge n. 23/86, art. 23, secondo comma, i vincitori saranno tenuti a presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i sottonotati documenti di rito:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 1 del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza nel quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 giugno 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione di data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato. In caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 288 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 9 giugno 1987

p. *Il rettore:* FRILLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 5 ottobre 1987
Registro n. 2 Università, foglio n. 261

ALLEGATO

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta:

tema di carattere generale sulle materie attinenti l'ingegneria civile e l'architettura.

Seconda prova scritta:

prova scritta e grafica nel campo della tecnica e della composizione urbanistica.

Prova pratica con relazione scritta:

misura di grandezze fisiche con strumenti dell'istituto.

Prova orale:

sulle materie: architettura tecnica, tecnologia elementi costruttivi, composizione architettonica, tecnica urbanistica e pianificazione territoriale, disegno.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua francese ed in lingua inglese relativi alle materie che formano oggetto delle precedenti prove di esame.

87A10180

UNIVERSITÀ DI URBINO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di farmacologia e farmacognosia, via S. Chiara, 27, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 novembre 1987, ore 10;
seconda prova scritta: 1° dicembre 1987, ore 9.

87A10318

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 66

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 66, a:

un posto di primario ospedaliero di odontoiatria area funzionale di chirurgia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di odontoiatria area funzionale di chirurgia;
un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Mondovì (Cuneo).

87A10248

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio economico-finanziario presso l'unità sanitaria locale n. 66.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio economico-finanziario presso l'unità sanitaria locale n. 66.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L in Mondovì (Cuneo).

87A10249

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 64.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L in Monza (Milano).

87A10214

REGIONE VENETO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione area funzionale di chirurgia;
un posto di assistente medico di pediatria area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 60 del 16 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Portogruaro (Venezia).

87A10218

Concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 22.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione, del servizio di anestesia e rianimazione, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 7 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali ufficio concorsi in Este (Padova).

87A10161

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile laboratorio analisi;
quattordici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale;
quattro posti di ausiliario socio sanitario.

Ruolo amministrativo:

un posto di vice direttore amministrativo.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico elettricista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Castelfranco di Sotto (Pistoia).

87A10210

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di dirigente sanitario di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabile del servizio n. 2;
un posto di veterinario collaboratore;
un posto di operatore professionale collaboratore tecnico di laboratorio medico;
un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 4 novembre 1987 e 11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L in Pontedera (Pisa).

87A10159

Aumento, da due a undici, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 16 (il numero dei posti è elevato da due a undici).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Pontedera (Pisa).

87A10160

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di primario pediatra;
un posto di primario psichiatra;
un posto di assistente medico psichiatra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 29 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi unità operativa del personale dell'U.S.L. in Poppi (Arezzo).

87A10164

Aumento del numero dei posti di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Il numero dei posti dei pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di personale di varie qualifiche, presso l'unità sanitaria locale n. 31, è elevato come appresso specificato:

due posti di coadiutore amministrativo: il numero dei posti è elevato a quattro (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 234 del 4 ottobre 1985);
sette posti di assistente amministrativo: il numero dei posti è elevato a nove (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 222 del 23 maggio 1987);
un posto di operatore professionale collaboratore perito industriale in chimica industriale: il numero dei posti è elevato a due (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 91 del 18 aprile 1987);
un posto di operatore professionale collaboratore perito agrario: il numero dei posti è elevato a due (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 234 del 4 ottobre 1985).

87A10213

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di aiuto corresponsabile di pediatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di operatore professionale collaboratore ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale ufficio concorsi dell'U.S.L. in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

87A10211

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia, a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia, a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di pediatria, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale area funzionale di medicina, a tempo pieno;
un posto di coadiutore sanitario - medicina legale, a tempo pieno;
un posto di vice direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri ispettore, a tempo pieno;
quattro posti di capo sala;
un posto di biologo collaboratore;
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di farmacista coadiutore;
un posto di logopedista;
un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di assistente tecnico geometra;
due posti di autista barelliere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 114 del 5 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L in Osimo (Ancona).

87A10217

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di direttore amministrativo;
un posto di vice direttore amministrativo;
un posto di coadiutore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 114 del 5 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Macerata.

87A10212

REGIONE CAMPANIA

Concorso a dieci posti di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 50

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di vice direttore amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 26 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L in Nocera Inferiore (Salerno).

87A10165

REGIONE CALABRIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

quattro posti di aiuto di chirurgia;
tre posti di aiuto di medicina;
tre posti di aiuto di pronto soccorso;
due posti di aiuto di ortopedia;
due posti di aiuto pediatra;
due posti di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di emodialisi;
un posto di aiuto di ostetricia;
un posto di aiuto di anestesia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 23 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Cetraro (Cosenza).

87A10215

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia del servizio di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero «Umberto I» di Siracusa, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di coadiutore sanitario di audiologia - audiologo - area funzionale di medicina dell'equipe pluridisciplinare ex legge regionale n. 16/86;
un posto di coadiutore sanitario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi - fisiatra - area funzionale di medicina dell'equipe pluridisciplinare ex legge regionale n. 16/86;
un posto di coadiutore sanitario di medicina generale - internista - area funzionale di medicina dell'equipe pluridisciplinare ex art. 16 della legge regionale n. 16/86;
un posto di coadiutore sanitario di neurologia - neurologo - area funzionale di medicina dell'equipe pluridisciplinare ex legge regionale n. 16/86;
un posto di coadiutore sanitario oculista - area funzionale di chirurgia dell'equipe pluridisciplinare ex legge regionale n. 16/86;
un posto di coadiutore sanitario di pediatria - area funzionale di medicina dell'equipe pluridisciplinare ex legge regionale n. 16/86;
un posto di sociologo coadiutore dell'equipe pluridisciplinare ex legge regionale n. 16/86;
due posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - vigile sanitario;
un posto di operatore professionale di prima categoria - coordinatore - terapista, presso il servizio di fisioterapia riabilitativa del presidio ospedaliero «Umberto I» di Siracusa;
due posti di psicologo collaboratore per i consultori familiari di Palazzolo Acreide e di Priolo Gargallo;
quattro posti di vice direttore amministrativo;
un posto di collaboratore coordinatore;
sedici posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 49 del 21 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Siracusa.

87A10274

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

due posti di assistente medico neuropsichiatra infantile, a tempo pieno;
due posti di direttore sanitario, a tempo pieno;
due posti di pedagogista collaboratore;
otto posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 45 del 24 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Giarre (Catania).

87A10216

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/1, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia generale;
due posti di vice direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 184 del 29 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Barletta (Bari).

87A10208

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di coadiutore sanitario per i servizi sanitari di base, presso l'unità sanitaria locale BA/1.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario per i servizi sanitari di base, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale BA/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 184 del 29 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Barletta (Bari).

87A10209

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/10

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/10, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia a tempo determinato;
due posti di aiuto di medicina generale a tempo determinato;
tre posti di aiuto di chirurgia generale a tempo determinato;
tre posti di aiuto del servizio di pronto soccorso e accettazione a tempo determinato;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia a tempo determinato;
tre posti di aiuto di anestesia e rianimazione a tempo pieno;
un posto di aiuto di radiologia a tempo determinato;
due posti di aiuto del centro trasfusionale (immunoematologia) a tempo determinato;
due posti di aiuto di nefrologia e dialisi a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento n. 159 del 24 settembre 1987 e la rettifica nel supplemento n. 179 del 22 ottobre 1987 al Bollettino ufficiale della regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Cerignola (Foggia).

87A10197

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 100.000**
	semestrale	**L. 55.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 200.000**
	semestrale	**L. 110.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	annuale	**L. 22.000**
	semestrale	**L. 13.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	annuale	**L. 82.000**
	semestrale	**L. 44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	annuale	**L. 22.000**
	semestrale	**L. 13.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
	annuale	**L. 313.000**
	semestrale	**L. 172.000**

- *Ogni tipo di* Abbonamento *comprende gli indici mensili.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 26.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 90.000**
Abbonamento semestrale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221